



COMUNE DI LEFFE

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

Aggiornamento giugno 2018

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle leggi in materia cimiteriale e sanitaria, disciplina le attività ed i servizi in ambito comunale relativi alle funzioni di cui agli aspetti necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria, al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con particolare tutela degli interessi degli utenti e dei servizi anzidetti.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - **addetto al trasporto funebre**: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
 - **animali di affezione**: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
 - **attività funebre**: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, vendita di bare ed altri articoli funebri, in occasione del funerale, trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero;
 - **autofunebre**: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salma o cadavere;
 - **autopsia**: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
 - **avente diritto alla cessione**: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
 - **bara o cassa**: cofano destinato a contenere un cadavere;
 - **cadavere**: si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte;
 - **camera mortuaria o deposito mortuario**: luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, contenitori di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, urne cinerarie, in attesa di sepoltura o cremazione;
 - **cassone di avvolgimento in zinco**: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in colombario stagno;
 - **ceneri**: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
 - **cinerario comune**: luogo destinato alla conservazione indistinta di ceneri;
 - **cimitero**: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
 - **cofano per trasporto salma**: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
 - **cofano di zinco**: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in colombario stagno;
 - **colombario**: tipo di costruzione funeraria divisa in ampi loculi, ciascuno dei quali generalmente atto ad ospitare un feretro contenente una salma;

- **concessione cimiteriale:** atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- **contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi:** contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **contenitore di resti ossei:** contenitore di ossa o resti mortali;
- **cremazione:** riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- **decadenza di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza, per inadempienza del concessionario;
- **deposito provvisorio:** sepoltura o luogo all'interno del cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri, contenitori di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi in attesa della tumulazione definitiva;
- **dispersione:** versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- **esito di fenomeno cadaverico trasformativi conservativo o resti mortali:** trasformazione di cadavere o parte di esso, risultante da incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a dieci e venti anni;
- **estinzione di concessione cimiteriale:** cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- **estumulazione:** disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato per ritumularlo in altra sepoltura, inumarlo, cremarlo, o tentarne la riduzione in resti ossei così da liberare lo spazio per un nuovo feretro. L'estumulazione si rende necessaria anche per risanare colombari o nicchie interessati da fenomeni percolativi;
- **estumulazione ordinaria:** estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in colombario stagno, e dieci anni, se eseguita in colombario aerato;
- **estumulazione straordinaria:** estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in colombario stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in colombario areato o per dar corso a trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;
- **esumazione:** dissotterramento di un cadavere precedentemente inumato;
- **esumazione ordinaria:** esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- **esumazione straordinaria:** esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione, per trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;
- **feretro:** insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- **forno crematorio o impianto di cremazione:** struttura di servizio al cimitero destinata a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- **fossa:** buca di adeguate dimensioni scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- **gestore di cimitero o crematorio:** soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- **giardino delle rimembranze:** area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- **impresa funebre o di onoranze o pompe funebri:** soggetto esercente l'attività funebre;
- **inumazione:** sepoltura di feretro in una buca scavata nel terreno;

- **loculo:** vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, o di uno o più contenitori di resti ossei e/o urne cinerarie. Un loculo può essere esteso in profondità, risultando chiuso da una lastra tombale pressoché quadrata (loculi di punta), o in lunghezza, chiuso da una lastra tombale rettangolare, loculi di fascia.
- **medico curante:** medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- **nicchia cineraria:** vano destinato alla conservazione di una o più urne cinerarie;
- **obitorio:** luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- **operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre:** persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- **celletta ossario:** vano destinato alla conservazione di contenitori di resti ossei;
- **ossario comune:** ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- **parti anatomiche riconoscibili:** gli arti inferiori, superiori o le parti di essi, di persona o di defunto a cui sono stati amputati;
- **polo crematorio:** struttura di servizio al cimitero, ivi compreso l'impianto o forno di cremazione, destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- **resti ossei od ossa:** prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- **revoca di concessione cimiteriale:** atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- **riscontro diagnostico:** accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- **sala del commiato:** luogo dove mantenere prima della sepoltura un defunto e dove si svolgono i riti di commiato;
- **salma:** corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
- **sostanze biodegradanti:** prodotti a base batterico enzimatico che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **spazi per il commiato:** luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- **tanatoprassi:** processo di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- **tomba collettiva o familiare:** sepoltura a sistema di tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e/o di urne cinerarie;
- **traslazione:** operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- **trasporto funebre:** trasferimento, previa autorizzazione, di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri, dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa. Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il prelievo del defunto dal luogo del decesso, il suo collocamento nella bara dopo l'avvenuto accertamento di morte, la chiusura, il trasferimento e la consegna del feretro al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, dell'obitorio o della cremazione;
- **tumulazione:** sepoltura di feretro e/o di cassetta di resti ossei e/o di urna cineraria in colombario, in nicchia cineraria, in cappella o in tomba di famiglia;
- **urna cineraria:** contenitore di ceneri.

Art. 3 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quale ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale.
2. Spettano al dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione comunale verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
3. I servizi inerenti alla polizia mortuaria sono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112 e 113 del D. L.vo 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, per quanto di competenza sanitaria, a mezzo del servizio individuato dall'Azienda di Tutela della Salute di seguito denominata A.S.S.T..

Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti e posti in carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Sono servizi gratuiti:
 - a) il servizio funebre (fornitura della cassa per inumazione, trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo di sepoltura e sepoltura a sistema di inumazione in campo comune), nei casi di persone decedute sul territorio comunale che versano in stato di indigenza o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) la cremazione e la dispersione delle ceneri di persone defunte, residenti nel comune, che versano in stato di indigenza o disinteresse da parte dei familiari;
 - c) l'esame autoptico disposto dall'autorità giudiziaria, la sosta in camera mortuaria e il servizio di osservazione dei cadaveri, esclusivamente per persone defunte, residenti nel comune o decedute sul territorio di comunale;
 - d) il servizio obbligatorio di recupero salme e il trasferimento all'obitorio di persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico o aperto al pubblico o in abitazioni inadatte;
 - e) l'uso di eventuali celle frigorifere comunali;
 - f) l'inumazione in campo di mineralizzazione;
 - g) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio a seguito delle quali, in assenza di disposizioni degli aventi titolo circa la collocazione, i resti ossei vengono depositi in ossario comune e i resti mortali in campo di mineralizzazione e una volta decomposti, in ossario comune;
 - h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune nei casi di disinteresse dei familiari;
 - j) la fornitura e il trasporto di feretri dei nati morti per i quali è stata resa dichiarazione di disinteresse da parte dei familiari;
 - k) la fornitura e il trasporto di cassetine contenenti feti e parti anatomiche non provenienti da strutture sanitarie.
3. Lo stato di indigenza o di bisogno del defunto o della famiglia del defunto è accertato dall'assistente sociale della zona territoriale di riferimento, che ne ha la responsabilità civile e contabile sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
4. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla fornitura del servizio funebre a persone decedute sul territorio comunale, per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle

spese sostenute per la fornitura funebre nei confronti dei parenti e/o affini del defunto entro il secondo grado e tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del codice civile.

5. Per “familiari”, ai fini dell'applicazione di tutte le disposizioni che fanno riferimento allo stato di disinteresse, si intendono il coniuge e i parenti più prossimi individuati secondo l'articolo 74 e seguenti del codice civile.
6. Tutti gli altri servizi, o le forniture erogate ed erogabili ivi compreso il rilascio di ogni tipo di concessione, sono da ritenersi servizi onerosi soggetti al pagamento delle tariffe vigenti, stabilite dall'amministrazione comunale.
7. I servizi a pagamento sono definiti dalle apposite tariffe.

TITOLO II ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

Art. 5 Dichiarazione di morte

1. Per la dichiarazione o avviso di morte, per l'autorizzazione al seppellimento di cadavere, ovvero alla sua cremazione, si rimanda all'ordinamento di stato civile.
2. La morte di persona avvenuta sul territorio del comune, deve essere dichiarata entro ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale di stato civile che redige l'atto di morte.
3. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da persona delegata e in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona informata del decesso. Tale dovere si estende anche nel caso di nati morti.
4. La dichiarazione resa con apposito modulo, contiene i dati occorrenti e i vari adempimenti conseguenti ed è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di stato civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in istituti ospedalieri, strutture socio-sanitarie, socio assistenziali, residenziali o comunità sono notificati con apposito modulo, all'ufficio di stato civile nel termine di cui al comma 2, a cura del direttore o da delegato della rispettiva amministrazione.

Art. 6 Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante, o in caso di sua assenza, colui che ne assume le funzioni, deve fare non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al sindaco dell'evento ritenuto causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.
2. Tale scheda, che deve essere successivamente trasmessa all'A.T.S., ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
5. Nei certificati di morte di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve essere fatta menzione dei nuclidi somministrati, della loro quantità e della data di somministrazione, come previsto dall'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.
6. Se dalla denuncia di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il competente servizio dell'A.T.S. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

Art. 7 Accertamenti necroscopici

1. Per accertamento di morte si intende la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.
2. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi non oltre le ventiquattro ore dal decesso. Se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento di morte è effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre le quarantotto ore dal decesso.
3. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato necroscopico che viene inoltrato all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto di decesso, che a sua volta provvede al rilascio del permesso di seppellimento o del decreto di cremazione.
4. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente A.S.S.T..

5. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituto ospedaliero, struttura socio-sanitaria, residenziale o socio assistenziale sono svolte dal direttore sanitario o altro medico suo delegato; al sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Art. 8 **Referto all'autorità giudiziaria**

1. Il sanitario che nelle visite per accertamenti necroscopici, come anche in esito a riscontro diagnostico o ad autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale.
2. In tali casi spetta all'autorità giudiziaria il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda resa dal medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 9 **Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane**

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il sindaco, che a sua volta ne deve dare tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria e all'A.S.S.T.. Quest'ultima, deve provvedere all'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

Art. 10 **Termini di osservazione**

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto a riscontro diagnostico o ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990, dal decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994 n. 582 e dal decreto del Ministero della Sanità 11 aprile 2008, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ed infine, quando ricorrano altre speciali ragioni a giudizio del medico necroscopo.
3. E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte secondo quanto stabilito dal precedente comma.

Art. 11 **Modalità di osservazione**

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita e con la presenza di sorveglianza o attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza per la loro rilevazione.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio dell'A.T.S. prescrive le speciali misure cautelative.

Art. 12 **Deposito di osservazione e obitorio**

1. Il comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal sindaco o dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di cui all'articolo 4, comma 2 lettera d) o dall'autorità giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone non autorizzate.
4. Le salme di persone morte di malattia infettiva-diffusiva o sospetta tale, sono tenute in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale nel quale è vietato l'accesso a persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di persone defunte cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte dall'A.R.P.A., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 13

Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso al seppellimento

1. Salvo il nulla osta al seppellimento disposto dall'autorità giudiziaria, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti e di ossa umane.
3. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 14

Riscontro diagnostico e autopsia

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 285/1990 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso decreto, mentre l'autopsia è disposta dall'autorità giudiziaria.
2. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura al sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte e da quest'ultimo, al competente servizio dell'A.T.S..
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
4. Il riscontro diagnostico o l'autopsia, possono essere eseguiti trascorso il termine di osservazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto o dell'ente che lo ha richiesto, mentre le spese per l'autopsia sono a carico del richiedente, per persone non residenti o non decedute sul territorio comunale.
6. Il personale incaricato ad eseguire il riscontro diagnostico o l'autopsia, deve comunicare all'ufficio cimiteriale, il giorno e l'ora in cui verrà eseguito l'esame, nel rispetto degli orari di apertura e chiusura del cimitero.

Art. 15

Sala per autopsie

1. Presso il cimitero è istituita una camera mortuaria che può essere utilizzata come sala di autopsia in quanto ha le caratteristiche di cui all'articolo 66 del D.P.R. 285/1990, per l'esecuzione di riscontro diagnostico disposto dall'autorità sanitaria relativo a persone decedute nell'ambito del territorio comunale o in strutture sanitarie prive di sala di autopsia e per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria.

Art. 16
Trattamenti conservativi

1. I trattamenti per l'imbalsamazione richiesti dai familiari del defunto, devono essere autorizzati dal comune e sono eseguiti da medico legalmente abilitato all'esercizio professionale, dopo l'accertamento di morte e sotto il controllo dell'A.T.S..
2. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuato il trattamento conservativo.
3. Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.
4. L'imbalsamazione e la tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive sono vietate.
5. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990 è eseguito dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Art. 17
Cadaveri a disposizione della scienza

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che autorizza il trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.
2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 285/1990. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono essere costantemente identificate mediante targhetta o altro metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.
3. Il direttore delle sale anatomiche deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 285/1990 e, una volta eseguiti gli studi, deve provvedere alla riconsegna delle salme ricomposte, dei pezzi anatomici, dei prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.
4. Solo ed esclusivamente agli istituti universitari, il competente servizio dell'A.T.S. può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del D.P.R. 285/1990, la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
5. Il commercio di cadaveri e di ossa umane è vietato.

Art. 18
Prelievi di parti di cadavere e di cornea a scopo di trapianto terapeutico

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 2 dicembre 1975 n. 644, modificata dalla Legge 13 luglio 1990 n. 198 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977 n. 409, Regolamento di esecuzione della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto.
2. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'A.S.S.T. territorialmente competente e alla Banca delle cornee.

TITOLO III FERETRI

Art. 19

Deposizione del defunto nella cassa funebre

1. Nessun defunto può essere sepolto se non chiuso in una cassa funebre, salvo quanto previsto al comma 11 dell'art. 15 del Regolamento Regionale 6/2004 (si tratta della possibilità di sepoltura con il solo lenzuolo di fibra naturale).
2. In ciascuna cassa si può racchiudere una sola persona defunta fatta eccezione per madre e neonato, morti in concomitanza del parto.
3. La persona defunta deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se la persona defunta risulta portatore di radioattività, il competente servizio dell'A.T.S. detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 20

Caratteristiche delle casse funebri, delle cassette contenenti resti ossei, delle urne cinerarie

1. Le caratteristiche delle casse e degli accessori interni ed esterni, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre e alla distanza del trasporto funebre, devono corrispondere ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
2. In via generale, la cassa, che deve essere costruita con tavole di legno massiccio, deve avere uno spessore non inferiore a 2 cm; eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché non si diminuisca lo spessore al di sotto di 1,6 cm e può essere utilizzata per salme soggette a inumazione o cremazione, con trasporto non superiore a 100 km dal luogo del decesso del defunto.
3. In caso di casse per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettiva-diffusiva o in caso di feretri per salme decedute anche per malattia infettiva-diffusiva ma destinate alla cremazione, quando vi è trasporto superiore ai 100 km dal luogo del decesso del defunto, è autorizzato l'utilizzo della sola cassa di legno con fondo interno protetto da materiale biodegradabile che ricopra con continuità anche le pareti fino a un'altezza non inferiore a 20 cm, a garanzia dell'impermeabilità del feretro durante il trasporto.
4. Per le tumulazioni e per il solo caso di inumazione di feretro con defunto deceduto per malattia infettiva-diffusiva, è previsto l'utilizzo di cassa metallica, interna alla cassa di legno; quest'ultima deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 2,5 cm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché non diminuiscano lo spessore al di sotto di 2 cm.
5. Nel caso di feretro da destinarsi in altro comune in ambito nazionale, al di fuori della regione Lombardia, le caratteristiche delle casse da inumazione o da tumulazione, osservano le disposizioni di cui agli artt. 30 e 75 del D.P.R. 285/1990.
6. Sono consentite senza limiti le vernici naturali. Le vernici sintetiche non devono superare 1 kg. di peso sul cofano finito e devono essere costituite da componenti che garantiscano il rispetto dei limiti fissati dalle norme UNI.
7. I trasporti di persone decedute per malattia infettiva-diffusiva sono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui al precedente comma 4. Tale trasporto è autorizzato dal sindaco, osservate le norme di cui all'articolo 25 del D.P.R. 285/1990.
8. La modalità di chiusura della cassa funebre prevede che il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte a una distanza di almeno 40 cm l'una dall'altra.

9. Sul coperchio del feretro è apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome, il cognome, le date di nascita e di morte del defunto. In caso di defunto le cui generalità sono sconosciute, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
10. Nella parte esterna della cassa, in posizione visibile, è impresso il marchio di fabbrica.
11. Alle casse metalliche è consentita l'applicazione di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
12. Se un defunto già sepolto viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del competente servizio dell'A.T.S., la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.
13. Se il defunto proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.T.S. competente per comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro per salma destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
14. I resti ossei devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, date di nascita e di morte del defunto o se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.
15. Gli esiti di fenomeni trasformativi conservativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.
16. L'urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido non degradabile (metallo, marmo, legno) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

Art. 21

Verifiche preventive al trasporto di cadavere

1. La chiusura del feretro è effettuata a cura degli addetti preposti allo svolgimento dell'attività funebre.
2. L'addetto al trasporto, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sulla dichiarazione di responsabilità con la quale si dichiara l'identità del cadavere, il corretto confezionamento del feretro secondo la sua destinazione e la distanza da percorrere, nonché il rispetto delle norme igienico sanitarie prescritte dalla legge.
3. Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dall'incaricato del trasporto devono risultare da apposito verbale che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano il feretro. Qualora quest'ultimo venga consegnato a un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

TITOLO IV TRASPORTO FUNEBRE

Art. 22 Norme generali per il trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento, previa autorizzazione, di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri, dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa.
2. Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il prelievo del defunto dal luogo del decesso, il suo collocamento nella bara dopo l'avvenuto accertamento di morte, la chiusura, il trasferimento e la consegna del feretro al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, dell'obitorio o della cremazione.
3. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ed è svolto dai soggetti debitamente autorizzati, che ne devono garantire la continuità, il corretto svolgimento e il decoro.
4. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari, le cui definizioni sono espressamente indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 4 del presente regolamento;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Art. 23 Trasporto di salma

1. Il trasporto cosiddetto "a cassa aperta" di salma, dal luogo del decesso a struttura sanitaria o deposito di osservazione o sala del commiato o abitazione del defunto ubicati anche in altro comune per l'espletamento della veglia funebre, deve eseguirsi entro la durata del periodo di osservazione, nell'arco delle ventiquattro ore dal decesso.
2. Alle medesime condizioni del precedente comma, nell'arco delle ventiquattro ore dal decesso, è consentito il trasporto del defunto, anche nel caso in cui sia già stato espletato l'accertamento di morte o effettuato l'espianto di organi.
3. La salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
4. Il trasporto di salma avviene a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno. Per tale trasporto il medico curante o comunque appartenente al servizio sanitario nazionale, compila apposita attestazione su modello approvato dalla giunta regionale.
5. Del trasporto di cui al precedente comma è data preventiva comunicazione anche per fax o altra via telematica, da parte dell'impresa funebre che come incaricata di pubblico servizio agisce sotto la diretta responsabilità giuridica e penale unitamente alla dichiarazione di morte e all'attestazione medica, all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma, all'A.T.S. territorialmente competente, al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.
6. Il trasferimento di salma è eseguito in forma privata e senza corteo nei casi di trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, e sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 4.

Art. 24

Modalità di trasporto funebre, percorso e orari dei funerali

1. Il trasporto funebre dal luogo in cui si trova il defunto ovvero dal deposito di osservazione o dall'obitorio, anche se situato fuori dal territorio comunale, al luogo di sepoltura previa eventuale sosta al luogo di culto per la funzione religiosa, è autorizzato dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso, a seguito del rilascio del permesso di seppellimento o del decreto di cremazione di cui al precedente articolo 8.
2. Il trasporto è effettuato a mezzo di autofunebre rivestita internamente nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile ed è attrezzata in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.
3. Il comune determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto funebre, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti sentiti i ministri di culto.
4. Il trasporto funebre è effettuato in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco, nel rispetto e compatibilmente con l'organizzazione dei servizi comunali.
5. L'ufficio concessioni cimiteriali fissa l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, fatta salva la possibilità, in caso di pluralità di richieste, di modificarne l'orario compatibilmente con le esigenze di servizio, dandone congruo preavviso al richiedente.

Art. 25

Trasporto di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio dell'A.T.S. prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente servizio dell'A.T.S. detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell'A.T.S. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 26

Trasporto di feti e parti anatomiche riconoscibili per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di feti e di parti anatomiche riconoscibili, viene svolto senza cerimonia funebre, direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni in cui si trovano, al cimitero.
2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione dei prodotti abortivi, dei feti e dei prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del d.p.r. 285/1990 e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, nonché delle parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, alla cremazione e al seppellimento sono rilasciate dall'A.T.S. competente per territorio.
3. Le parti anatomiche riconoscibili, ne è consentita l'inumazione in apposita area individuata dal piano regolatore cimiteriale.

Art. 27

Trasporto per seppellimento in cimitero da e per altri comuni

1. Il trasporto di cadavere, di resti mortali od ossei o di ceneri in cimitero di altro comune è autorizzato con decreto del sindaco, a seguito di domanda da parte degli aventi diritto.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al sindaco del comune nel quale il cadavere, i resti mortali od ossei, o le ceneri vengono trasferiti per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.
4. I cadaveri, i resti mortali od ossei, o le ceneri provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri o dei contenitori in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

Art. 28

Trasporto in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di defunto per la sua tumulazione in cappella privata fuori dal cimitero purché contornata da un'area di rispetto è autorizzato dal sindaco secondo quanto previsto dall'articolo 102 del D.P.R. 285/1990.

Art. 29

Trasporto all'estero o dall'estero e passaporto mortuario

1. Il trasporto di defunto da o per l'estero è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso ovvero dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.
2. Il trasporto di cadavere o di resti esumati, ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 n.1379 o di stati non aderenti a tale convenzione.
3. Nel caso di trasporto da o per stati firmatari della convenzione di Berlino, è necessario il rilascio di passaporto mortuario a cura del sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.
4. Per l'estradizione di cadavere dall'Italia verso paesi non aderenti alla convenzione di Berlino, è rilasciata autorizzazione al trasporto da parte del sindaco del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di nulla osta dell'autorità consolare dello stato in cui il feretro va estradato.
5. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da stati non aderenti alla convenzione di Berlino, il sindaco, a seguito di domanda da parte dell'autorità consolare italiana del luogo di partenza del feretro, rilascia il nulla osta, informando il prefetto della provincia di frontiera di transito del feretro.
6. Nel caso di trasporto all'estero di resti ossei o di ceneri, non opera la convenzione di Berlino e pertanto non verrà rilasciato il passaporto mortuario ma l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal sindaco, redatta in lingua italiana e in lingua francese e contenente le generalità del defunto, le date di morte, di cremazione, di estumulazione o di esumazione, e il luogo di destinazione.
7. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui all'articolo 36 del regolamento regionale n. 6/2004, sono svolte dal personale sanitario dell'A.T.S. competente del luogo in cui si trova il cadavere.

Art. 30
Facoltà di disporre del defunto e dei funerali

1. La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre del proprio cadavere ai fini della sepoltura e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa; in mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che dichiara di agire in nome e per conto e col preventivo consenso degli altri aventi titolo.
2. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre defunto e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.
3. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato o incaricato dalla famiglia stessa.
4. Nel caso sorga controversia, l'amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non venga raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.

Art. 31
Assistenza religiosa, riti religiosi, riti funebri e funerali civili

1. Presso il cimitero è assicurato il servizio di assistenza religiosa.
2. L'opera di assistenza è prestata dai ministri del culto lungo il periodo di apertura al pubblico del cimitero e in particolare durante le operazioni di accompagnamento del feretro alla sepoltura.
3. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.
4. I rapporti tra il comune e le competenti autorità ecclesiastiche per il miglior funzionamento del servizio sono regolati da apposita convenzione.
5. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
6. Il feretro può sostare in chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
7. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del cimitero.
8. All'interno del cimitero è assicurato uno spazio pubblico idoneo allo svolgimento dei funerali civili intendendosi con ciò, riti o funzioni, in presenza del feretro già sigillato; in tale spazio, non soggetto a particolari requisiti di natura igienico sanitaria, è consentita la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della sacralità del luogo.

Art. 32
Sosta di autofunebri di passaggio

1. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono valersi di luogo di parcheggio da individuarsi a cura dell'addetto del cimitero.

Art. 33
Vigilanza sui trasporti

1. Il comune, può avvalersi dell'A.T.S. relativamente agli aspetti igienico-sanitari, esegue la vigilanza mediante una procedura di controllo periodico dell'attività funebre svolta sul proprio territorio, con accertamenti in luoghi di partenza, di sosta e di arrivo dei trasporti funebri, in autorimesse funebri, dei carri funebri, al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti.

TITOLO V POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 34 Disposizioni generali

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, fatta salva la sepoltura in cappelle private fuori dal cimitero o la tumulazione in luoghi diversi dal cimitero, preventivamente autorizzata dal sindaco e previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'A.T.S., dell'A.R.P.A. e degli uffici competenti, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.
2. Il comune provvede, direttamente a mezzo proprio personale e/o con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime dalla vigente normativa in materia, in capo a soggetti pubblici o privati alla gestione di servizi e alla manutenzione interna del cimitero ed in particolare dei seguenti servizi cimiteriali:
 - a) scavo e reinterro delle fosse mediante pale meccaniche;
 - b) muratura e smuratura di loculi, di ossari e tutte le sepolture realizzate dal comune.
La muratura o la smuratura di loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie facenti parte di tombe o cappelle private dovrà essere effettuata da ditte regolarmente abilitate, con la supervisione del personale addetto al cimitero;
 - c) gestione dei visitatori all'interno del cimitero;
 - d) pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, scale, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del comune e campi di sepoltura;
 - e) falciatura dell'erba nei campi e nei viali;
 - f) sgombero della neve e prevenzione della formazione del ghiaccio;
 - g) formazione e manutenzione delle aiuole e tappeti erbosi, e cura delle piante ornamentali e delle siepi non appartenenti alle sepolture private;
 - h) demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie in genere in area appositamente destinata del cimitero.
3. Le operazioni di inumazione, di tumulazione, di esumazione, di estumulazione e di traslazione di salme, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di resti ossei, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche riconoscibili sono riservate al personale addetto al cimitero, eventualmente coadiuvato da ditte esterne.
4. Competono esclusivamente al comune le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/1990, consistenti nell'assicurare il servizio di custodia e della tenuta dei registri vidimati contenenti qualsiasi tipo di informazione atta ad individuare il defunto, il tipo di sepoltura e la sua collocazione, nonché le verbalizzazioni di operazioni cimiteriali.
5. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al sindaco che si avvale dell'A.T.S. competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 35 Il cimitero

1. I cimiteri fanno parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 il comune provvede al servizio di seppellimento presso il cimitero di via Viani, estremi catastali: censuario di Lefte, foglio 1 lettera D;

Art. 36

Reparti del cimitero

1. Il cimitero è suddiviso nei seguenti reparti:
 - a) campo comune per adulti;
 - b) campo comune per bambini di età inferiore ai dieci anni;
 - c) campi di mineralizzazione;
 - d) aree per sepolture in concessione decennale per adulti e bambini e nati morti;
 - e) campo per parti anatomiche riconoscibili;
 - f) chiesetta/cappella tumulazioni preti;
 - g) campo con lapidi commemorative per caduti nelle due guerre, ossario comune per i caduti in guerra;
 - h) caduti per cause di servizio, caduti per la liberazione della patria, campo per persone insignite di medaglia d'oro al valore militare;
 - i) aree destinate alla costruzione di tombe collettive in muratura;
 - j) aree destinate alle cappelle;
 - k) reparti destinati a loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie;
 - l) ossario comune;
 - m) cinerario comune;
 - n) giardino delle Rimembranze;
 - o) area a verde a disposizione;
 - p) reparto per inumazione appartenenti ad altre religioni.

Art. 37

Reparti speciali

1. Nell'interno del cimitero il piano regolatore cimiteriale, ha destinato due piccole aree al seppellimento delle persone defunte appartenenti a comunità religiose professanti culti diversi da quello cattolico.
2. Le spese per le opere necessarie per tali aree e la corresponsione del canone per la concessione in uso dell'area secondo la tariffa vigente sono a totale carico del richiedente.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della giunta comunale, per il seppellimento di vittime di pubblica calamità per le quali è tenuta a disposizione l'area cimiteriale collocata al centro del "Cimitero Nuovo".

Art. 38

Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo venga richiesta altra destinazione fuori comune, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i cadavere di persone decedute nel territorio del comune, quale ne fosse la residenza o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90.
3. I defunti non residenti nel comune o non deceduti nel territorio comunale possono essere accolti per il seppellimento in qualsiasi reparto del cimitero, previa richiesta e autorizzazione da parte del responsabile preposto.
4. I defunti deceduti sul territorio comunale e trasferiti temporaneamente in altro comune per la celebrazione di esequie civili o religiose sono ammessi a qualsiasi tipo di sepoltura.
5. Le persone defunte che in vita abbiano trasferito la propria residenza in altro comune, per essere accolte in case di riposo o presso familiari per la necessaria assistenza, vengono ammesse nel cimitero, a qualsiasi tipo di sepoltura.
6. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le persone defunte, titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura in concessione.
7. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nei reparti comuni.
8. L'ammissione nei reparti speciali riservati ai caduti di cui all'articolo 37, lettera g), avviene secondo le speciali disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 39

Ricevimento del feretro presso il cimitero - camera mortuaria

1. Il custode del cimitero riceve i feretri, i contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di resti ossei, di feti e di parti anatomiche, di ceneri, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data di arrivo.
2. L'ufficio concessioni cimiteriali segnala al custode del cimitero o all'eventuale suo sostituto i funerali e gli arrivi previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri, resti ossei o urne cinerarie destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui il defunto dovrà essere sepolto.
3. Le cassette per l'inumazione o la cremazione di feti e di parti anatomiche devono essere accompagnate da una dichiarazione relativa al loro contenuto, rilasciata dalla struttura sanitaria di provenienza.
4. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.
5. Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 65 del D.P.R. 285/1990, possono sostare i feretri in attesa della celebrazione delle esequie e in attesa della sepoltura.
6. Per ogni giorno o frazione di giorno di sosta dei feretri nella camera mortuaria, è dovuto l'eventuale corrispettivo previsto dal tariffario, fatta eccezione per il deposito di defunti residenti o deceduti nel territorio comunale ordinato dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 40

Orario di apertura e chiusura del cimitero

1. Gli orari di apertura e chiusura del cimitero sono stabiliti dal sindaco e vengono esposti al pubblico all'ingresso del cimitero. Alla data di stesura del presente R.P.M. sono i seguenti: dal 1 ottobre al 31 marzo dalle 7:30 alle 18 e dal 01 aprile al 30 settembre dalle 7:30 alle 20:30. Di ogni variazione di orario d'accesso, viene data comunicazione a mezzo di stampa locale e mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario. Al segnale di chiusura del cimitero, dato mediante il segnale acustico dieci minuti prima dell'orario stabilito, il cancello di ingresso viene chiuso automaticamente e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, può più entrare, mentre i visitatori e i lavoranti che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.
3. La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'addetto del cimitero, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. Durante le operazioni di estumulazione o di esumazione il cimitero sarà chiuso al pubblico, potrà essere concesso l'accesso esclusivamente ai familiari del defunto estumulato/esumato per il solo periodo strettamente necessario alla procedure.

Art. 41
Disciplina dell'ingresso e circolazione veicolare

1. Nel cimitero, di norma, si può entrare e circolare a piedi. E' consentito l'ingresso a persone invalide trasportate da carrozzelle manuali o a motore.
2. E' vietato l'ingresso con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati preventivamente.
3. E' vietato inoltre l'ingresso:
 - a) agli animali, con esclusione dei cani guida per non vedenti;
 - b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) ai bambini di età inferiore a dieci anni, quando non siano accompagnati da adulti.
4. Limitazioni all'accesso potranno essere decise in caso di avverse condizioni meteorologiche o per motivi contingenti ed eccezionali.
5. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati autorizzati a trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione, devono circolare lungo i viali, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o a persone.
6. Tutti i veicoli a motore ivi ammessi, devono marciare a velocità ridotta.
7. All'interno del cimitero si applicano le norme del codice della strada o in materia di circolazione stradale.

Art. 42
Divieti

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare è vietato:
 - a) tenere un comportamento chiassoso o di disturbo dei visitatori;
 - b) fumare o consumare cibi o bevande;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piante, ornamenti e lapidi;
 - e) sfregiare il muro del cimitero, le cappelle, i monumenti, le lapidi in genere e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero stesso;
 - f) collocare vasi, quadri o quant'altro che limiti lo spazio riservato al passaggio dei visitatori, ad eccezione del periodo dal 15 ottobre al 30 novembre e nel periodo strettamente legato al funerale;
 - g) qualsiasi modifica delle lapidi dei loculi e dei monumenti tombali senza aver preventivamente informato l'addetto al cimitero;
 - h) piantare fiori ed arbusti al di fuori dell'area in concessione;
 - i) lasciare crescere in maniera disordinata i cespugli, le siepi e gli arbusti posizionati sulle tombe, che dovranno essere recisi in modo da non sporgere sui viali o nelle aree adiacenti;
 - j) bagnare i fiori senza porre la massima attenzione a non danneggiare i loculi sottostanti;
 - k) gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - l) accumulare neve sui tumuli;
 - m) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - n) calpestare e/o danneggiare aiuole, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
 - o) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi o di oggetti;
 - p) esporre od affiggere materiale divulgativo o pubblicitario; sono altresì vietate le scritte pubblicitarie sulle sepolture e sui segni funebri;
 - q) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione dell'addetto del cimitero; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - r) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - s) assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dall'addetto del cimitero;
 - t) svolgere qualsiasi attività commerciale;

- u) l'accattonaggio.
2. I divieti predetti, ove applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
 3. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, verrà immediatamente diffidato dal personale addetto al cimitero ad uscire e, quando ne fosse il caso, verrà consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'autorità giudiziaria.

Art. 43
Consegna delle chiavi delle cappelle

1. I concessionari di cappelle sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso alle sepolture all'addetto del cimitero; il quale può accedere alle cappelle private in qualunque momento per ispezioni ed altre esigenze di servizio.

Art. 44
Reclami del pubblico

1. I reclami o le segnalazioni inerenti i servizi cimiteriali devono essere presentati per iscritto al competente ufficio "servizi cimiteriali".

Art. 45
Responsabilità verso terzi

1. Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

TITOLO VI SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 46 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in: sepolture in campo comune, per adulti e campo comune per bambini di età inferiore ai 10 anni; nonché in sepolture in campi a rotazione per completare i processi di scheletrizzazione (mineralizzazione).
2. Tutte le sepolture per inumazione in campo comune hanno la durata di dieci anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate d'ufficio ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura diversa.
3. Le sepolture per inumazione in concessione vengono effettuate in aree assegnate secondo le norme del titolo XII del presente regolamento.
4. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni per l'inumazione decennale, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. 285/1990, dal R.R. 9 novembre 2004 n. 6 e dal presente regolamento, .
5. Nell'effettuare lo scavo e il rinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:
 - a) vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
 - b) vengano evitate dispersioni di ossa;
 - c) venga formato il tumulo di terra a displuvio.
6. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione deve essere preceduta, a cura dell'A.R.P.A., dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 47 Tumulazione

1. Sono ammesse a tumulazione le sepolture di feretri, contenitori di resti ossei o di urne cinerarie in opere murarie costruite dal comune o dal concessionario di aree.
2. Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del comune e le aree libere destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo XII.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive dei loculi, si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del d.p.r. 285/1990 e del R.R. n. 6/2004.
4. Nella tumulazione, ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato ed in aggiunta, previa verifica della capienza, possono essere tumulati fino a un totale massimo di due, fra contenitori di resti ossei e/o urne cinerarie. Fatto salvo tumulazione in deroga in loculi privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro di concessioni già in essere. In quest'ultimo caso devono comunque essere presenti tutte le condizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 16 del Regolamento Regionale 6/2004, e comunque non oltre i 20 anni dall'entrata in vigore del Regolamento stesso (scadenza 12 febbraio 2025).
5. In ogni ossario, previa verifica della capienza, è consentita la tumulazione massima di due contenitori di resti ossei e/o di urne cinerarie.
 - a) Eventuali loculi assegnati con finalità di ossario/nicchie cinerarie di famiglia, previa verifica della capienza è consentita la tumulazione minima da tre a un massimo di sei tra resti ossei e urne cinerarie.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 le spese sostenute per la rimozione di opere murarie necessarie alla verifica della capienza del loculo od ossario ed il conseguente ripristino, sono a carico del richiedente e i contenitori e/o le urne aggiuntivi, potranno permanere nel loculo od ossario non oltre la durata prevista dalla concessione stipulata originariamente e alle tariffe vigenti.
7. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano

manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini, o, se trattasi di tombe sotterranee, i viali e i vialetti del cimitero. La larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto.

8. In deroga a quanto previsto dai commi 4 e 7, limitatamente alle tombe collettive esistenti alla data del 5 febbraio 2005, prive delle condizioni di cui all'articolo 16 del regolamento regionale n. 6/2004, dovrà essere previsto l'adeguamento, all'atto di una nuova tumulazione, in modo tale che ogni feretro venga collocato in un loculo separato, con accesso direttamente dall'esterno, ricavato mediante scavo dal viale antistante. Lo scavo dovrà essere eseguito nel rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
9. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'A.R.P.A., dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente in materia.
10. Il richiedente di sepoltura a sistema di tumulazione in loculo od ossario o nicchia cinerarie può esercitare il diritto di recesso entro l'avvenuta stipula del contratto di concessione, con la traslazione in altra sepoltura di tipologia analoga alla precedente, fatto salvo il pagamento, se ed in quanto dovuto, delle eventuali differenze tariffarie per la nuova concessione, oltre alle eventuali spese dovute per l'apertura e la chiusura del loculo.

Art. 48 **Deposito provvisorio**

1. A richiesta degli interessati il feretro, le cassette contenenti i resti ossei e le urne cinerarie sono provvisoriamente deposte in elementi cimiteriali da concordare con l'ufficio cimitero, previo pagamento del canone stabilito dal tariffario.
2. La concessione provvisoria è ammessa:
 - a) per coloro che intendono ottenere l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;
 - c) per i feretri in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione;
 - d) per indisponibilità temporanea di elementi cimiteriali che rispondano alle esigenze di collocazione richieste dai famigliari del defunto per la tumulazione definitiva.
3. La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione o di ripristino delle sepolture private. Per quanto attiene al punto d) la durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre i tre mesi dalla data di decesso. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia richiesto l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvede, previa diffida, a inumare la salma in campo comune a spese del concessionario inadempiente.
4. Per la tumulazione provvisorio dovrà essere presentata debita richiesta e rilasciata relativa autorizzazione. Il canone di occupazione è calcolato proporzionalmente dal giorno della tumulazione al giorno dell'effettiva estumulazione, sulla base della tariffa dell'elemento concesso per la tumulazione provvisoria. La riscossione del canone avverrà all'atto della presentazione dell'istanza di estumulazione. Per le tumulazioni provvisorie di cui al punto d) è prevista una tariffa unica da riconoscere ante tumulazione indipendentemente dal periodo di tumulazione.
5. La richiesta, con relativa autorizzazione alla tumulazione provvisorio e l'eventuale pagamento costituiranno titolo alla tumulazione provvisoria.

TITOLO VII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 49 Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero, il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Lo stesso periodo di inumazione in campo comune si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente dal mese di ottobre a aprile.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dall'ufficio servizi cimiteriali.
4. E' compito del responsabile del cimitero o di un suo incaricato, stabilire se un cadavere è, o meno mineralizzato al momento dell'esumazione, e redigere relativa verbalizzazione.

Art. 50 Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie di defunti inumati, effettuate prima dell'ordinaria scadenza di dieci anni, non possono essere eseguite, salvo casi particolari e per disposizione dell'autorità giudiziaria o per trasferimento in altra sepoltura, anche in altro cimitero o per la cremazione, e in ogni caso, sempre dietro autorizzazione e previa verifica che le operazioni atte a liberare la fossa di inumazione non pregiudichino la stabilità delle fosse confinanti.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti per legge, da ottobre ad aprile, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria.
3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratti di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.S.S.T. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. La presenza di personale dell'A.S.S.T. può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
5. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione sono a carico di chi le ha richieste e disposte

Art. 51 Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione, con destinazione del defunto stesso, ove non completamente mineralizzato, all'inumazione in campo di mineralizzazione o alla cremazione.
2. Se il defunto estumulato risulta completamente mineralizzato i resti ossei sono raccolti in cassette di zinco da destinare a sepolture in concessione, o in ossario comune.
3. Se il cadavere rimasto tumulato per almeno venti anni non risulta in condizioni di completa decomposizione esso è avviato alla reinumazione in campo di mineralizzazione con eventuale impiego di particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
4. Il periodo di reinumazione in campo di mineralizzazione è fissato in cinque anni, ridotti a due anni in caso di utilizzo di sostanze biodegradanti.
5. In alternativa all'inumazione in campo di mineralizzazione, il fenomeno cadaverico trasformativo può essere avviato alla cremazione previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
6. Le estumulazioni ordinarie, sia promosse d'ufficio, che richieste dagli aventi titolo, sono regolate con disposizione del responsabile dell'ufficio dei servizi cimiteriali.

Art. 52
Estumulazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si proceda prima della scadenza della concessione su ordine dell'autorità giudiziaria per motivi di giustizia, su richiesta degli aventi titolo o d'ufficio, per la traslazione del feretro in altra sepoltura a sistema di tumulazione o di inumazione, o per il suo trasporto in altro cimitero, o per cremazione, o per rotazione di salme all'interno delle tombe collettive in muratura e delle cappelle al fine di disporre di loculi per la tumulazione di altri feretri.
2. Le estumulazioni straordinarie per consentire la traslazione del feretro in altra sepoltura devono avvenire, previa autorizzazione del comune, rilasciata su istanza degli aventi titolo e possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione in qualunque mese dell'anno.
3. Le estumulazioni straordinarie di cadavere rimasto tumulato per almeno 20 anni che prevedono la verifica delle condizioni di completa decomposizione è preferibile che vengano calendarizzate dal mese di ottobre ad aprile salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria.
4. Il feretro estumulato deve presentarsi in condizioni tali da consentire il suo trasferimento senza alcun rischio igienico-sanitario; in caso contrario viene effettuato il c.d. "rifascio" del feretro, consistente nella sostituzione della bara con una più adeguata, oppure con la collocazione della vecchia cassa in un'altra avente le caratteristiche necessarie ad assicurare una perfetta tenuta.
5. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite estumulazioni quando si tratti di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.T.S. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
6. Nei casi di rinuncia della concessione a seguito della estumulazione straordinaria, il comune rientra nel pieno impero possesso e disponibilità dell'elemento cimiteriale con la conseguente piena libertà di rilasciare su di esso successive nuova concessione in favore di altri. Nessun rimborso è prevista per l'elemento liberato e nessuna riduzione per la concessione sul nuovo elemento occupato.
7. Gli oneri derivanti dalle operazioni di estumulazione sono a carico di chi le ha richieste.

Art. 53
Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità degli elenchi delle sepolture in scadenza, con pubblicazione all'albo pretorio on-line e all'ingresso del cimitero per almeno novanta giorni.
2. Su ogni singola sepoltura in concessione prossima alla scadenza, viene affisso con largo anticipo apposito avviso.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria di sepolture poste in campo comune è comunicato con cartelli esposti direttamente nei campi interessati con largo anticipo; inoltre sulle fosse in concessione decennale del campo comune oggetto di esumazione ordinaria viene affisso con largo anticipo un avviso di scadenza.
4. Con le pubbliche affissioni viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinarie nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, soggetti a reinumazione in campo di mineralizzazione o avviati a cremazione.
5. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di resti ossei o degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi a seguito delle operazioni d'ufficio di esumazione o estumulazione ordinarie, è inteso come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.

Art. 54
Raccolta dei resti ossei a seguito di esumazioni ed
estumulazioni promosse d'ufficio

1. I resti ossei derivanti da ciascuna esumazione o estumulazione promosse d'ufficio, sono raccolti in idonei contenitori collocati provvisoriamente per un anno in depositi non accessibili al pubblico, a disposizione degli aventi diritto qualora volessero provvedere alla cremazione o a una loro collocazione in ossario.
2. Decorso un anno dall'esumazione o estumulazione, in mancanza di disposizioni da parte degli aventi diritto, le ossa vengono definitivamente deposte nell'ossario comune.

Art. 55
Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'addetto del cimitero al momento della richiesta dell'operazione o in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti ed eventualmente rinvenuti, sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'interessato e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio cimitero.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati all'addetto del cimitero che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno; nel caso in cui non venissero reclamati, decorso il termine, vengono consegnati all'economista municipale che provvede ad alienarli.

Art. 56
Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, dal momento della comunicazione della data di esumazione o estumulazione fino al momento delle operazioni, possono essere recuperati dal concessionario o dai suoi eredi, diversamente passano in proprietà del comune, senza diritto di indennizzo alcuno per il concessionario o gli aventi titolo e possono essere impiegati in opere di miglioramento dei cimiteri o alienati, anche con il metodo dell'asta pubblica, o smaltiti, o conservati in apposito deposito.
2. A richiesta del concessionario o degli aventi titolo, il responsabile dell'ufficio tecnico può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini, valutati sia il buono stato di conservazione dei materiali e delle opere, sia la loro rispondenza ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. L'asportazione fuori dal cimitero di opere di tipo seriale o da catalogo, è autorizzata dall'addetto del cimitero ed è a titolo gratuito, previa richiesta anche verbale da parte del concessionario o degli aventi titolo.
4. Le opere aventi valore artistico o storico non richieste dal concessionario o dagli aventi titolo sono conservate all'interno del cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo da individuarsi di volta in volta dalla giunta comunale.
5. Le fotografie dei defunti sono restituite agli aventi titolo che ne facciano richiesta anche verbale prima della rimozione della sepoltura e che dovranno provvedere direttamente all'asportazione. In assenza di richiesta, il comune provvede a tenerle in deposito per la durata di tre mesi, declinando qualsiasi tipo di responsabilità per rottura accidentale o smarrimento.

TITOLO VIII CREMAZIONE

Art. 57 Istituzione del servizio

1. Il servizio di cremazione è un servizio oneroso andrà affidato a imprese autorizzate o enti secondo i dettami della legge vigente.
2. Lo svolgimento della consegna delle ceneri, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile occorrente e per le concessioni di nicchie cinerarie, è svolta da soggetti individuati secondo le norme richiamate al precedente comma 1.
3. Il concessionario deve garantire il decoro nel corso dell'intero processo di cremazione, nonché la massima sicurezza di igiene in tutte le fasi di cremazione, dall'introduzione del cadavere in forno fino al prelievo delle ceneri per il loro versamento in urna cineraria.
4. Il servizio di cremazione è a pagamento, fatti salvi i casi di indigenza per i quali il pagamento del servizio è a carico del comune di residenza del defunto, mediante l'applicazione di tariffa a cura del concessionario che provvederà ad introitare direttamente ed integralmente i relativi corrispettivi. È a pagamento anche il servizio di sepoltura in nicchia cineraria presso il cimitero.
5. Per i servizi a pagamento saranno applicate le apposite tariffe.
6. La regolare esecuzione del servizio di cremazione da parte del concessionario, compreso l'ingresso al cimitero di feretri o di contenitori di resti mortali od ossei destinati a cremazione, è soggetta alla vigilanza del comune.

Art. 58 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadaveri o di resti mortali od ossei, è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso o di residenza, sulla base della volontà testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà, che deve risultare da atto scritto con firme autenticate, deve essere manifestata dal coniuge e in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da maggioranza assoluta di essi.
2. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
3. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere deve essere corredata da un certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, che esclude il sospetto di reato come causa di morte; il certificato può essere richiesto quando la cremazione avviene nel tempo immediatamente successivo al decesso. Nei casi in cui la cremazione venga richiesta a distanza di tempo da una prima sepoltura, in mancanza della certificazione "ad hoc", l'assenza di sospetto di reato è implicita se da parte del medico intervenuto al tempo del decesso non risulta essere stata informata l'Autorità Giudiziaria circa tale sospetto; in ogni caso fa testo quanto dichiarato dal medico nella Scheda ISTAT.
4. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
5. Qualora il defunto sia portatore di pace-maker, nel certificato si dovrà precisare se lo stesso è alimentato da radionuclidi in presenza dei quali è prevista l'asportazione prima della cremazione.
6. E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette secondo volontà manifestata dai loro legali rappresentanti.

Art. 59
Termini per la cremazione

1. La cremazione non può avere inizio prima che siano decorsi i termini indicati nell'articolo 10.
2. Di regola la cremazione deve essere compiuta entro 48 ore dal decesso nel periodo dal primo maggio al 31 ottobre, ed entro 72 ore nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile.
3. Qualora entro i termini di cui al comma 2 non sia stata rilasciata l'autorizzazione alla cremazione, il defunto deve essere tumulato nei loculi provvisori, salvo successiva estumulazione, fino al momento della cremazione.

Art. 60
Atti conseguenti all'operazione di cremazione

1. Ogni operazione di cremazione e di consegna delle ceneri deve risultare da apposito verbale, che deve essere conservato presso il cimitero, e una copia trasmessa all'ufficio di stato civile.
2. Tutte le cremazioni devono essere trascritte nel registro conservato presso gli uffici demografici.
3. Il registro delle operazioni di cremazione contiene le generalità delle persone cremate, il comune di provenienza, la data di morte e di cremazione e il luogo di destinazione delle ceneri.

Art. 61
Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona defunta e all'esterno deve recarne il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.
2. A richiesta degli aventi titolo e in base al tipo di concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia cineraria, in ossario, o in qualsiasi elemento cimiteriale. Inoltre può essere disposto l'affidamento dell'urna o la dispersione delle ceneri in giardino delle rimembranze o raccolte nel cinerario comune.

Art. 62
Affidamento delle ceneri

1. Le ceneri racchiuse nell'urna cineraria, possono essere affidate ai familiari qualora vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dell'eventuale coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta.
2. La richiesta per l'affidamento delle ceneri è presentata a cura del soggetto legittimato, all'ufficiale di stato civile presso il comune di decesso ovvero a quello dove sono tumulate le ceneri.
3. Con il rilascio di autorizzazione all'affidamento delle ceneri, deve essere sottoscritto un documento accompagnatorio delle fasi di trasporto dell'urna e nel quale l'affidatario dichiara il luogo della destinazione finale dell'urna. Copia di tale documento deve essere conservata presso l'impianto di cremazione e presso l'ufficio che autorizza l'affidamento.
4. Il trasferimento da un luogo all'altro dell'urna cineraria deve essere accompagnato da un'autorizzazione al trasporto rilasciata dal comune che ha autorizzato l'affidamento.
5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare è stabilito di norma nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.
6. Il cambio di residenza dell'affidatario e/o la variazione del luogo di conservazione dell'urna, comporta la segnalazione al comune che ha autorizzato l'affidamento.
7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, si deve provvedere al deposito dell'urna presso il cimitero del comune ove ubicate e richiederne la tumulazione in idonea sepoltura, restituendo la relativa autorizzazione di affidamento e sottoscrivendo apposito atto di recesso.

8. È consentito l'affidamento delle ceneri anche successivamente alla loro tumulazione in cimitero.
9. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni eventuale variazione conseguente, deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica presso il comune che ha autorizzato l'affidamento. In particolare, si dovranno annotare i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario e i dati identificativi del defunto; per il recesso dall'affidamento verrà annotata l'identificazione del cimitero in cui avverrà la sepoltura delle ceneri e la data di recesso; verranno inoltre annotate la data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione delle urne e le risultanze riscontrate.

Art. 63 **Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile in cui è avvenuto il decesso ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di ultima residenza ed è consentita esclusivamente nel rispetto della volontà del defunto espressa mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei propri associati.
2. L'autorizzazione alla dispersione costituisce documento di accompagnamento delle ceneri.
3. La dispersione delle ceneri può avvenire in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero o in natura o in aree private all'aperto. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è comunque vietata nei centri abitati; la dispersione in mare nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti. E' eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione di cadaveri dei propri associati o in mancanza, da personale comunale autorizzato.
4. Qualora il defunto non abbia lasciato indicazioni circa il luogo in cui debba avvenire la dispersione e gli aventi titolo non si siano pronunciati in merito entro novanta giorni dalla cremazione, le stesse verranno raccolte nel cinerario comune o disperse nel giardino delle rimembranze.

TITOLO IX
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE, COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E
MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 64
Piano regolatore cimiteriale

1. Nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale il comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali atti a prevedere aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco di venti anni successivi all'adozione dei piani medesimi, con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, quali l'inumazione e la cremazione.
2. Il piano regolatore cimiteriale è adottato dal consiglio comunale, sentite l'A.T.S., l'A.R.P.A. competenti per l'espressione del parere consultivo da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Il piano regolatore cimiteriale è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.
4. Il piano regolatore cimiteriale determina per le sepolture private l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del d.p.r. 285/1990.
5. Nella elaborazione del piano regolatore cimiteriale si deve tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - b) della ricettività della struttura esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) dell'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si renderanno liberi nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) della necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti e della realizzazione di colombari aerati;
 - f) della necessità di prevedere un'area per le inumazioni, la cui superficie minima deve essere calcolata sulla base delle inumazioni effettuate nell'ultimo decennio, aumentata del 50%;
 - g) di prevedere un'area espressamente riservata da utilizzare in caso di catastrofe o calamità;
 - h) delle zone soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per cui prevederne la conservazione o il restauro;
 - i) della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - j) della necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
 - k) della necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.
6. Il piano regolatore cimiteriale definisce l'assetto interno del cimitero così come indicato nell'articolo seguente.

Art. 65
Dimensioni delle varie tipologie di sepoltura

1 L'assetto interno del cimitero tiene conto delle dimensioni delle varie tipologie di sepoltura così come segue:

- a) Tombe di famiglia con quattro loculi ipogei di tumulazione avente accesso da corridoio interrato servito da ascensore-montafretri: i monumenti di copertura dovranno avere un basamento di altezza non superiore a cm 25, una larghezza di cm 90 per una profondità di cm 200, mentre gli elementi di coronamento non dovranno avere un'altezza superiore a cm 120 se misurata dal piano di calpestio, cm 90 se misurata dal basamento.
Per la realizzazione della tomba di famiglia potranno essere concesse al massimo due tombe adiacenti con possibilità di realizzare un unico monumento tombale a copertura di entrambe le aree. In questo caso il monumento andrà realizzato in modo da includere lo spazio di pertinenza tra le due tombe.
- b) tombe di famiglia con due loculi ipogei di tumulazione munite di idonea area per la tumulazione e diretto accesso del feretro: i monumenti di copertura dovranno avere un basamento di altezza non superiore a cm 25, una larghezza di cm 90 per una profondità di cm 200, mentre gli elementi di coronamento non dovranno avere un'altezza superiore a cm 120 se misurata dal piano di calpestio, cm 90 se misurata dal basamento.
- c) tombe collettive d'angolo per quattro - sei salme: i monumenti di copertura dovranno avere un basamento di altezza non superiore a cm 25, una larghezza di cm 250x cm 250 per i lati più lunghi, cm 170 per quelli più corti e cm 110 per il lato inclinato a 45 gradi, mentre gli elementi di coronamento non dovranno avere un'altezza superiore a cm 120 se misurata dal piano di calpestio, cm 90 se misurata dal basamento. Il monumento dovrà includere anche l'area per la tumulazione e diretto accesso del feretro e dovrà seguire la sagoma del viale esistente.
- d) tombe di famiglia con sei loculi ipogei di tumulazione munite di idonea area per la tumulazione e diretto accesso del feretro, i monumenti di copertura dovranno avere un basamento di altezza non superiore a cm 25, una larghezza di cm 220 per una profondità di cm 230, mentre gli elementi di coronamento non dovranno avere un'altezza superiore a cm 120 se misurata dal piano di calpestio, cm 90 se misurato dal basamento. Essendo queste tombe collocate su due file poste a quota diversa, per la fila di tombe poste alla quota inferiore il monumento potrà avere un'altezza variabile dai cm 120 a un massimo di cm 150 se misurata dal piano di calpestio, da cm 90 a cm 120 se misurata dal basamento, in funzione anche dall'allineamento con il monumento funebre della tomba retrostante;
- e) per tutte le tombe di nuova realizzazione con loculi ipogei di tumulazione munite di idonea area per la tumulazione e diretto accesso del feretro, i monumenti di copertura dovranno rispettare gli allineamenti delle tombe adiacenti. Per le tombe a due posti da realizzarsi nel campo D1, il monumento dovrà avere un basamento di altezza non superiore a cm 25, una larghezza di cm 90 per una profondità di cm 200 e un'area libera tra due tombe adiacenti di almeno cm 30. Nel caso di realizzazione di tombe di dimensioni maggiori potranno essere concesse al massimo due aree adiacenti, con possibilità di realizzare un unico monumento tombale a copertura di entrambi gli spazi. In questo caso il monumento andrà realizzato in modo da includere lo spazio di pertinenza tra le due tombe;
- f) cappelle private: non è prevista nella pianificazione del piano cimiteriale la realizzazione di nuove cappelle private, per quelle esistenti si fa riferimento all'ingombro in pianta esistente ed a un'altezza minima di m 5,00 e massima di m 6,00 fuori terra misurato all'estradosso della soletta.

Per tutte le tombe collettive, dimensioni diverse da quelle indicate sono vincolate al rilascio di specifiche autorizzazioni da parte del responsabile del settore Tecnico, previo parere della Giunta Comunale.

2 Per le sepolture a inumazione in campi comuni:

- g) per le inumazioni in campi già avviati alla data di stesura del Piano Cimiteriale la misura di ingombro della cordonatura o dell'eventuale monumento coprifossa si adeguerà alle sepolture esistenti ovvero: cm 70 di larghezza per cm 170 di profondità, con almeno 0,60 m² di area verde.
Per tutte le sepolture da realizzarsi nei campi di nuova realizzazione come da Piano Cimiteriale, la misura di ingombro della cordonatura o dell'eventuale monumento coprifossa sarà di

cm 80 di larghezza per cm 160 di profondità, con almeno 0,60 m² di area verde;

Nel caso di scelta di realizzare il monumento coprifossa, lo stesso dovrà avere un basamento di altezza non superiore a cm 20, mentre gli elementi di coronamento non dovranno avere un'altezza superiore a cm 110 misurato dal piano di calpestio (cm 90 se misurato dal basamento).

- h) per le sepolture dei bambini sotto i 10 anni e dei nati morti: la misura di ingombro della cordonatura dovrà avere un basamento di altezza non superiore a cm 15 una larghezza di cm 60 e una profondità di cm 120; con almeno 0,30 m² di area verde, mentre gli elementi di coronamento non dovranno avere un'altezza superiore a cm 85 se misurata dal piano di calpestio (cm 70 se misurato dal basamento);

- 3 Per le sepolture in colombario verranno utilizzati i manufatti esistenti:

- loculi con un ingombro libero interno variabile da campo a campo di cm 67-75 di larghezza, cm 67-70 di altezza e cm 225 di lunghezza;
- cellette ossario con un ingombro libero interno variabile da campo a campo di cm 30-31 di larghezza, cm 30 di altezza e cm 70 di lunghezza;
- nicchie cinerarie con un ingombro libero interno di cm 33 di larghezza, cm 27 di altezza e cm 70 di lunghezza;

Si segnala a questo proposito che il comune richiede alle imprese di onoranze funebri di effettuare un sopralluogo preliminare in modo che il feretro abbia dimensioni adatte al loculo scelto dalla famiglia del defunto;

- 4 Per quanto riguarda le nuove realizzazioni, ci si dovrà attenere a quanto richiesto dalla normativa vigente che attualmente richiede così come riportato dal R.R. 6/2004 ai commi 3. 4. 5. dell'Allegato 2:

“3. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.

4. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30.

5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40.”

Art. 66

Costruzione e ornamentazione di cappelle

Nell'eventualità di realizzazione e o ristrutturazione di nuove cappelle:

1. I singoli concessionari devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione/ristrutturazione delle stesse.
2. La costruzione deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento dirigenziale, previo parere dell'ufficio tecnico, e previo parere vincolante della commissione del paesaggio. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
4. La domanda per la costruzione/ristrutturazione della tomba, deve essere presentata all'ufficio tecnico a firma di un tecnico abilitato e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà, ove previsto, il rivestimento esterno ed interno delle cappelle.
5. La domanda deve essere corredata dai relativi progetti in tre copie e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti. I disegni delle cappelle sono delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate viste, in scala 1:20. Sono inoltre da allegare in duplice copia, i disegni e i calcoli dei cementi armati a firma di un tecnico abilitato e una relazione per il sistema di smaltimento delle acque meteoriche della copertura.
6. Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo ed in specie, dei cancelli, delle inferriate, dei pilastrini e delle vetrate.

7. Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore e del committente.
8. Il progetto può essere corredato anche del plastico in scala della cappella.
9. Deve infine venir indicato il nome dell'artista che assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura o di mosaico di rilevante importanza decorativa.
10. L'autorizzazione di cui al comma 2 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di manutenzione straordinaria.
11. La costruzione dell'opera deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
12. Oltre alla superficie concessa per la realizzazione della cappella è ammessa la costruzione di un marciapiede o di un contorno perimetrale avente una larghezza massima di 25 cm e un'altezza massima fuori terra di 3 cm.
13. A fine lavori il progettista dovrà presentare l'asseverazione di conformità dell'opera realizzata all'ufficio tecnico; per il collaudo statico il committente dovrà invece nominare un tecnico idoneo che non potrà essere il medesimo che ha effettuato il calcolo delle strutture.

Art. 67

Costruzione e ornamentazione delle tombe in muratura

Costruzione di tombe a nicchie ipogee:

1. Il titolo edilizio alla costruzione è rilasciato su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di dodici mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
2. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere a propria cura e spese alla costruzione delle nicchie in muratura, con le dimensioni e le caratteristiche costruttive richieste dalla normativa vigente.
3. Le nicchie di tumulazione possono essere realizzate a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che per le operazioni di tumulazione non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini, i viali e i vialetti del cimitero. La larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto.
4. La domanda per la costruzione della tomba, deve essere presentata all'ufficio tecnico a firma del concessionario, di un tecnico abilitato e dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori.
5. La domanda deve essere corredata di progetto in due copie (piante, e sezioni) in scala adeguata e con l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione. Sono inoltre da allegare, i disegni e i calcoli dei cementi armati a firma di un tecnico abilitato.
6. L'autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.
7. A fine lavori il progettista dovrà presentare l'asseverazione di conformità dell'opera realizzata all'ufficio tecnico.

Realizzazione di monumenti tombali:

- 1a) L'autorizzazione per la realizzazione dei monumenti posti a completamento sia delle tombe esistenti, che di nuova costruzione, è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla tumulazione del primo defunto.
- 2a) La domanda dovrà essere corredata del progetto del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i disegni in scala adeguata dei particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e con l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione e la loro finitura superficiale.
- 3a) La domanda per la costruzione del monumento, deve essere presentata all'ufficio tecnico, a firma del concessionario e dal marmista che curerà la posa in opera del monumento.
- 4a) Per le dimensioni del monumenti si rimanda a quanto descritto all'art. 65.
- 5a) Il monumento posto sulla tomba dovrà avere un adeguato spessore in relazione all'alzata e tenere conto del contesto in cui si colloca, dovrà inoltre essere costruito in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.
- 6a) Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici deve essere presentata

- anche la fotografia o il bozzetto di tali opere con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.
- 7a) L'autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione del monumento.
 - 8a) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
 - 9a) A fine lavori il concessionario dovrà presentare comunicazione di conclusione dei lavori e di conformità al progetto presentato.

Art. 68

Cippo e ornamentazioni della sepoltura in campo comune

1. Su ogni fossa dei campi comuni sarà fornito gratuitamente dal Comune un cippo riportante il numero progressivo assegnato, sullo stesso dovrà essere riportato, a cura e carico del concessionario, nome e cognome del defunto la data di nascita e del decesso.
2. A richiesta dei privati, a loro cura e spese su ogni fossa, previa autorizzazione da parte dell'addetto del cimitero è ammessa l'apposizione di cordonati di pietra naturale con dimensioni come stabilite all'art. 65 e dello spessore di cm 4;
3. A richiesta dei privati, a loro cura e spese e previa autorizzazione da rilasciarsi dal responsabile dell'ufficio tecnico, su ogni fossa è ammessa l'apposizione di monumenti tombali coprifossa con dimensioni come stabilite dall'art. 65.
4. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dall'inumazione della salma.
5. La domanda, deve essere corredata dai disegni del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
6. L'installazione dei coprifossa è da effettuarsi non prima di tre mesi dall'avvenuta inumazione per permettere i necessari assestamenti e costipamenti del terreno.
7. La posa dei coprifossa, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o agli aventi titolo. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 63 del d.p.r. 285/1990.
8. Qualora, entro due anni dall'inumazione, la sepoltura risulti in stato di evidente incuria, e nessuno degli aventi titolo abbia provveduto alla sistemazione della sepoltura secondo quanto dettato al comma 1 del presente articolo, verrà collocato d'ufficio un contrassegno costituito da una targa riportante il nome, il cognome e le date di nascita e di morte del defunto.

Art. 69

Caratteristiche generali di cippi, lapidi e monumenti

1. I cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive e di altri materiali facilmente deteriorabili e alterabili.

Art. 70

Ornamentazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie

1. Le lapidi di chiusura dei loculi, ossari e nicchie cinerarie sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal comune. Nel caso di modifiche successive la lastra dovrà essere fornita dal concessionario ma dovrà essere di materiale uguale all'originario. Anche nel caso di utilizzo di lastre doppia la fornitura sarà a carico del concessionario e di materiale e finitura uguale alle lastre fornite dal comune.
2. A pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche.
3. Sulle lapidi sono ammessi portafiori e lampade votive che non devono sporgere più di cm. 15 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide, salvo nel caso in cui un concessionario abbia in concessione due elementi adiacenti,

in quel caso, su apposita richiesta e autorizzazione dell'ufficio tecnico potrà essere valutata diversa soluzione. I portafiori dovranno essere collocati alla destra della lapide per evitare che due portafiori adiacenti si intralcino, fatto salvo le lapidi poste in prossimità delle colonne dei colombari per i quali è permessa la collocazione dal lato sinistro.

4. E' consentita l'apposizione della fotografia del defunto purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, oltre all'incisione o all'applicazione di immagini sacre o pertinenti alla sacralità del luogo, solo se di piccole dimensioni. Le dimensioni delle fotografie dovranno essere di formato massimo di cm 15 per cm 20 di altezza, su apposita richiesta e autorizzazione dell'ufficio tecnico potrà essere valutata diversa soluzione.
5. I materiali che compongono le varie ornamentazioni di colombari, ossari e nicchie cinerarie possono essere in bronzo, rame, marmo, porcellana, acciaio inox o sottoposti a trattamento anticorrosivo, vetro e cristallo.
6. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono ammesse espressioni o citazioni in altra lingua. Tutte le epigrafi devono essere rispettose e pertinenti alla sacralità del luogo.
7. Oltre al nome, cognome e date di nascita e di morte, l'eventuale soprannome andrà inserito tra parentesi o tra virgoletta.
8. In memoria di persone le cui spoglie sono sepolte altrove è ammessa l'apposizione di segni funerari, fra cui anche la fotografia del defunto che si vuole ricordare, con l'iscrizione epigrafica aggiuntiva "A ricordo".

Art. 71

Piante ornamentali, giardini e addobbi floreali

1. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e di manomettere il terreno o di collocare piante d'alto e medio fusto che possano danneggiare i monumenti circostanti.
2. La messa a dimora di piante e fiori ornamentali deve essere preventivamente concordata con l'addetto al cimitero.
3. Qualora le piante arrechino danno o siano di pregiudizio alle sepolture confinanti o ai passanti o per specifiche ragioni di pubblico interesse ne sarà disposta la rimozione.
4. Sulle sepolture in campo comune non è consentita la messa a dimora di piante di alto fusto.
5. Nelle tombe in muratura la messa a dimora delle piante ornamentali è ammessa esclusivamente nell'area data in concessione.
6. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti, quando presentino aspetto indecoroso.

Art. 72

Obbligo di manutenzione delle sepolture

1. Il concessionario di ogni sepoltura ha l'obbligo di mantenerla in stato decoroso e confacente alla dignità del luogo.
2. La direzione del cimitero vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture e qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento dirigenziale ad eseguire, entro un congruo termine, le opere specificamente richieste.
3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente concordare con l'addetto al cimitero le modalità e i tempi di intervento.

Art. 73
Compiti dell'ufficio tecnico

1. L'ufficio tecnico esprime pareri obbligatori sui progetti di costruzione di tombe e cappelle, sui monumenti di ornamentazione delle sepolture a inumazione in campo comune e sulle tumulazione in loculi di cui al comma 3 dell'art. 70, sui progetti di manutenzione straordinaria di tombe e cappelle, sull'opportunità di far rientrare, alla scadenza della relativa concessione, le aree verdi di pertinenza di tombe e cappelle, nella disponibilità del comune.
A tal fine:
 - a) esamina i progetti sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte;
 - b) cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano confacenti alla dignità del luogo;
 - c) stabilisce qualità e misure idonee dei materiali da impiegarsi;
 - d) verifica la corrispondenza tra i progetti presentati e le previsioni del piano cimiteriale.
2. I pareri espressi dall'ufficio tecnico devono essere congruamente motivati.
3. L'ufficio tecnico svolge funzioni consultive per tutto ciò che riguarda l'ordinamento tecnico ed estetico del cimitero.
4. L'ufficio tecnico di concerto con l'ufficio cimiteriale procede inoltre alla stima delle tombe e delle cappelle tornate nella disponibilità del comune per scadenza della concessione o per decadenza.

TITOLO X ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 74 Servizio di illuminazione votiva

1. Nelle cappelle, sulle tombe in muratura, sulle lapidi di colombari, sugli ossari e sulle nicchie cinerarie è consentita l'apposizione di lampade votive a LED alimentate con energia elettrica a 24 volt o a energia solare costituite da blocco unico.
2. All'interno delle cappelle è ammessa l'installazione di lampada votiva elettrica per ciascuna sepoltura di potenza massima complessiva, intendendo la somma delle singole lampade, di sei watt, esclusivamente a LED. Qualora si ritenesse di installare un unico sistema di illuminazione lo stesso dovrà essere di potenza massima non superiore a sei watt.
3. L'apposizione di lampade votive elettriche ad alimentazione solare sulle sepolture è soggetta ad autorizzazione e comunque la tipologia e l'estetica della lampada dovranno essere confacenti alla sacralità del luogo e conformi alla norme del presente regolamento.
4. La richiesta di allacciamento deve essere fatta dall'interessato all'incaricato del cimitero per il suddetto servizio su apposito modulo fornito dall'addetto del cimitero e/o gestore del servizio.
5. Verificato il pagamento del contributo fisso di allacciamento, si dispone il collegamento elettrico delle lampade.
6. La posa in opera della conduttura di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal comune tramite ditta affidataria del servizio.
7. Per le cappelle private attualmente dotate di proprio contatore per la fornitura di energia elettrica potranno continuare a gestire in autonomia il servizio di fornitura di energia elettrica.
8. In caso di interruzione d'ufficio del servizio di illuminazione votiva per morosità del referente, il ripristino dell'allacciamento viene accordato, su domanda dell'interessato, previo pagamento dei canoni arretrati, se ed in quanto dovuti e delle spese di riallaccio.
9. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto.
10. In caso di trasgressioni il comune ha la facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.
11. Il comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento precedentemente versati.

TITOLO XI PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 75 Responsabile del cimitero

1. Alla direzione del cimitero sono preposti funzionari comunali con la qualifica funzionale prevista nella dotazione organica, ognuno dei quali agisce per le proprie specifiche competenze.
2. Sono compiti specifici del responsabile del cimitero disporre e vigilare:
 - a) sull'osservanza di tutte le disposizioni di polizia cimiteriale contenute nel presente regolamento;
 - b) su tutte le operazioni riguardanti le sepolture accertando che siano autorizzate e si compiano secondo le norme stabilite nel presente regolamento e nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e di igiene sul luogo di lavoro;
 - c) sul rispetto delle convenzioni con le autorità ecclesiastiche per i servizi religiosi all'interno del cimitero;
 - d) sulla tenuta e l'aggiornamento dei registri riguardanti le operazioni che si svolgono nei cimiteri, dei registri del movimento anagrafico cimiteriale e delle contabilità affidate agli uffici dipendenti;
 - e) sul personale addetto al cimitero circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento e la disciplina;
 - f) per la compilazione dell'inventario dei mobili e delle attrezzature in dotazione.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri è curata dal responsabile dell'ufficio tecnico settore lavori pubblici, il quale eventualmente coadiuvato da apposito personale posto alle sue dipendenze, svolge anche i seguenti compiti di natura tecnica:
 - a) controlla le murazioni, le cripte, le lapidi, i monumenti, le cappelle e ogni altra opera eseguita dai privati perché corrispondano alle condizioni stabilite nei singoli permessi e nel presente regolamento;
 - b) controlla la corretta attuazione del piano regolatore cimiteriale, assumendone la relativa responsabilità;
 - c) provvede al regolare funzionamento del servizio di illuminazione elettrica votiva.

Art. 76 Personale amministrativo

1. Gli impiegati assegnati agli uffici cimiteriali facenti capo ai responsabili del cimitero in base alle specifiche competenze svolgono tutte le mansioni di carattere amministrativo loro affidate.

Art. 77 Addetti cimiteriali/esumatori

1. Sono compiti degli addetti cimiteriale/esumatori:
 - a) Controllare che la chiusura automatizzata dei cancelli d'ingresso del cimitero avvenga secondo l'orario stabilito;
 - b) esercitare durante il tempo in cui il cimitero è aperto al pubblico vigilanza per il rispetto di quanto contenuto nel seguente regolamento;
 - c) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
 - d) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero, delle cappelle, del deposito/ufficio del custode, del deposito, della camera mortuaria-sala autopsie, del magazzino e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero stesso;
 - e) fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori, indirizzandoli, se occorre, all'ufficio cimitero;
 - f) vigilare affinché quanti frequentano il cimitero per le visite alle tombe o per ragioni di lavoro,

- tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
- g) vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
 - h) vigilare affinché negli orari di chiusura del cimitero nessuno abbia a permanervi;
 - i) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
 - j) eseguire tutte le operazioni riguardanti le traslazioni di cadaveri, resti ossei, urne cinerarie inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni;
 - k) traslare il defunto dal lettino autoptico, in caso di esecuzione di autopsia;
 - l) tenere la pulizia della camera mortuaria-sala autopsie e di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali per i quali il servizio di pulizia non sia stato appaltato a terzi;
 - m) svuotamento dei cestini dei rifiuti;
 - n) taglio dell'erba di tutte le aree cimiteriali sistemate a verde e potatura di tutte le siepi non di pertinenza alle sepolture private;
 - o) pulizia dei viali, compreso lo sgombero della neve e l'adozione di tutte le accortezze utili a ridurre le problematiche causate dal gelo e dalla neve;
 - p) attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'articolo 56 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o di ricordi personali.

Art. 78

Doveri generali del personale addetto ai cimiteri

1. Il personale addetto ai cimiteri, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.
2. In particolare deve:
 - a) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
 - b) presentarsi in perfetto ordine e pulito nella persona;
 - c) astenersi, mentre è in servizio, dal fumare;
 - d) aver cura del regolare funzionamento dei servizi dei quali fa uso, nonché degli appositi locali allestiti presso il cimitero.
3. Allo stesso è fatto rigoroso divieto, sotto pena di provvedimenti disciplinari, non escluso il licenziamento:
 - aa) di eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo, a qualunque titolo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - bb) di ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, anche per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri d'ufficio;
 - cc) di segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - dd) di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - ee) di trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Gli addetti al cimitero/esumatori sono sottoposti a vaccinazione antitetanica e ad altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO XII CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 79

Tipologia delle sepolture in concessione

1. Sono oggetto di concessione amministrativa con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:
 - a) tombe e cappelle di proprietà del comune;
 - b) loculi, di punta (per la tumulazione frontale) o di fascia (per la tumulazione laterale);
 - c) cellette ossario di punta (per la tumulazione frontale) o di fascia (per la tumulazione laterale);
 - d) nicchie cinerarie.
2. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree individuate dal piano regolatore cimiteriale, destinate:
 - a) all'inumazione in campo comune delle salme;
 - b) alla costruzione, a cura e spese di privati, di cappelle, di tombe in muratura, secondo le norme, le caratteristiche e le istruzioni tecniche indicate nel titolo IX del presente regolamento.

Art. 80

Provvedimento concessorio - Contratto di concessione

1. La concessione cimiteriale è il provvedimento amministrativo con il quale il comune concede ad una o più persone, fisiche o giuridiche, l'uso di un'area o manufatto demaniale ubicati all'interno del cimitero e finalizzati a riporvi le spoglie dei propri defunti.
2. Il rilascio della concessione cimiteriale avviene con espresso provvedimento dirigenziale a seguito di domanda redatta con apposito modulo fornito dall'ufficio concessioni cimiteriali. La domanda è presentata da un qualsiasi familiare del defunto che agisce in nome e per conto e col preventivo assenso degli aventi titolo. In assenza di familiari, o su incarico degli stessi la domanda può essere presentata da chiunque altro interessato o incaricato.
3. La concessione cimiteriale è regolata da un contratto scritto, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.
4. La concessione è subordinata all'accettazione e all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria contenute nel presente regolamento nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto.
5. Il conseguente contratto di concessione cimiteriale viene emanato e stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori.

Art. 81

Onerosità della concessione – Pagamento

1. Il rilascio della concessione cimiteriale è subordinato al pagamento di un canone la cui riscossione avviene all'atto dell'assegnazione della sepoltura o dell'area tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale o a mezzo bonifico a favore della tesoreria stessa entro il termine perentorio di 30 giorni dall'emissione.
2. In mancanza del pagamento non sarà rilasciata concessione né si procederà alla stipulazione del contratto; previa segnalazione alla giunta comunale i feretri già inumati o tumulati verranno esumati o estumulati d'ufficio a spese dell'inadempiente e reinumati in campo comune.
3. Gravano sul richiedente, se ed in quanto dovute, l'imposta di bollo, l'imposta di registro, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.

Art. 82
Durata della concessione e decorrenza

1) Tutte le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato e la decorrenza ha inizio con l'assegnazione della sepoltura o dell'area.

La durata delle concessioni delle sepolture a inumazione è la seguente:

Loculo***	anni 35	Rinnovo di 20 anni solo tumulazioni in 4 o 5 fila (possibilità di traslazione)
Cellette ossario	anni 35	Rinnovo di 35 anni per una volta
Nicchie cinerarie	anni 35	Rinnovo di 35 anni per una volta
Inumazioni in terra	anni 10	Senza possibilità di rinnovo
Tombe a 2 posti del Campo C1	anni 35	Rinnovo di 35 anni per una volta
Tombe a 4 posti dei Ex Campo A1 e B1	anni 60	Rinnovo di 30 anni per una volta
Tombe a 6 posti del Campo Tombe di Famiglia	anni 90	Rinnovo di 30 anni per una volta
Tombe angolari a più posti di tutti i campi	anni 30	Rinnovo di 30 anni per due volte
Tombe a 2-3 posti a norma di tutti i restanti campi	anni 30	Rinnovo di 30 anni per due volte
Tombe a 4-6 posti a norma di tutti i restanti campi:	anni 30	Rinnovo di 30 anni per due volte

2) Per i loculi a tumulazione di "futuro feretro", al concessionario viene rilasciata una concessione per il diritto d'uso trentacinquennale; alla tumulazione del beneficiario, il concessionario potrà richiedere e ottenere una proroga sino ai 35 anni dal decesso del defunto avente titolo alla tumulazione, nel caso in cui il periodo rimanente alla scadenza della concessione sia inferiore al periodo minimo di 20 anni previsto per legge per tumulazione di feretri.

3) Per i loculi a più posti con concessioni in essere al momento della stesura del presente documento, si applicheranno le medesime condizioni in cui al punto precedente estendendo il diritto alla tumulazione anche a tutti i defunti già in esso tumulati.

4) Per le tombe a più nicchie di tumulazione, al defunto verranno applicate le condizioni di cui al punto 2. ad eccezione della durata che sarà di anni 30.

5) alla data di tumulazione o comunque entro la scadenza della concessione in essere, il concessionario verserà al Comune la quota dovuta in base al canone in vigore per la protrazione d'uso, fissando l'allineamento della nuova data di scadenza al giorno e mese d'origine per non incorrere in contabilizzazioni di frazione di anno.

6) Nessuna proroga del diritto d'uso o rinnovo verrà concessa nel caso in cui l'occupazione del loculo o della nicchia tombale sia avvenuta con urna cineraria del defunto.

7) In ogni loculo oltre a 1 feretro è possibile tumulare fino a un massimo di due, fra contenitori di resti ossei e/o urne cinerarie alle condizioni previste.

**** I loculi, alla prima scadenza ordinaria, sono rinnovabili per ulteriori 20 anni solo se trattasi di elementi posti nelle 4 e 5 file; in alternativa, alla scadenza ordinaria di tumulazioni eseguite nei loculi posti in prima, seconda e terza fila, si può optare per la traslazione del feretro in quarta o quinta fila stipulando atto di concessione con diritto d'uso ventennale.*

Art. 83

Variazioni anagrafiche e della durata della concessione

1. Il concessionario o l'avente titolo di una sepoltura è tenuto a comunicare in modo tempestivo per iscritto, all'ufficio concessioni cimiteriali, qualsiasi variazione anagrafica intervenuta dopo la stipula del contratto di concessione cimiteriale o dopo l'avvenuta sepoltura del defunto.
2. Per le sepolture di defunti in loculi, la cui concessione era stata stipulata a futuro feretro, è consentita la protrazione del diritto d'uso, sino a 35 anni dalla data del decesso del beneficiario. La protrazione del diritto d'uso dell'elemento tombe potrà essere concessa sino al raggiungimento dei 30 anni dal decesso dell'ultimo defunto tumulato con estensione del diritto a tutti i defunti tumulati nell'elemento. Eventuali rinnovi saranno concessi nei termini previsti dall'art. 82.
3. Il concessionario che intende prorogare la durata della concessione a norma del comma 2, dovrà pagare la quota dovuta per differenza alla data della tumulazione o entro la scadenza della concessione d'origine.
4. L'estensione della durata viene concessa previa verifica da parte della direzione del cimitero del lodevole stato di manutenzione della sepoltura e deve risultare da apposito contratto e/o appendice contrattuale, fermo restando la decorrenza originaria della concessione.
5. La variazione della durata della concessione può essere richiesta anche da un parente o affine del concessionario o incaricato, ferma restando la titolarità della concessione.

Art. 84

Rinnovo della concessione

1. Le concessioni in uso di sepolture a inumazione decennale non sono rinnovabili alla scadenza per necessità di rotazione.
2. Le concessioni relative a tombe collettive e a cappelle possono essere rinnovate entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, per un altro periodo secondo quanto indicato dall'articolo 82, previo pagamento del canone vigente all'atto del rinnovo per la concessione dell'area su cui insiste la sepoltura e a condizione che la direzione del cimitero accerti che le sepolture siano in lodevole stato di manutenzione.
3. La variazione della durata della concessione può essere richiesta anche da un parente o affine del concessionario o incaricato, ferma restando la titolarità della concessione.

Art. 85

Mancata richiesta di rinnovo – estinzione delle concessioni

1. Nei casi in cui è prevista la possibilità di rinnovare la concessione, ma in assenza di specifica richiesta di rinnovo e del pagamento del relativo canone, il comune procede d'ufficio all'estinzione della concessione e all'estumulazione del feretro o del contenitore dei resti ossei o di ceneri presenti nella sepoltura, per deporli a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo di mineralizzazione.
2. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del comune; per tutto quanto posto ad ornamento delle sepolture cade in proprietà del comune, incluse le fotografie, fermo restando quanto previsto dall'art. 56 comma 5.
3. Il comune, quando non sia necessario procedere alla demolizione per cattivo stato di conservazione di cappelle o tombe rientrate nella propria disponibilità patrimoniale, procede a nuova assegnazione, secondo il disposto dell'articolo 92 del presente regolamento.

Art. 86
Concessioni con titolarità plurima

1. La concessione in uso di cappella ovvero di area per la costruzione di cappella, può essere intestata anche a una pluralità di persone che risponderanno in solido, secondo le rispettive quote espressamente indicate, per tutte le obbligazioni che dovessero insorgere nei confronti del comune e che a norma del presente regolamento, gravano sul concessionario.
2. Nel caso in cui la concessione di una cappella sia già in essere il passaggio a una titolarità plurima potrà essere valutata solo su richiesta e indirizzo della giunta comunale a fronte del pagamento del corrispettivo richiesto.

Art. 87
Diritto di sepolcro

1. La tumulazione in tombe o cappelle di famiglia è ammessa fino al raggiungimento della capienza massima di sepolcro ed è a favore dei beneficiari se individuati espressamente in atti o diversamente a favore del beneficiario e parenti aventi diritto.
2. Tra i parenti aventi di diritto di sepoltura nella tomba/cappella di famiglia di cui al punto 1) del presente articolo sono compresi, in relazione al beneficiario individuato nell'atto di concessione:
 - Ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado (ad esclusione di figli naturali non riconosciuti);
 - Fratelli e sorelle consanguinee;
 - Il coniuge (ad esclusione del coniuge quando è intervenuta sentenza di nullità del matrimonio).
3. La tumulazione in tombe o cappelle di famiglia di defunti che siano stati conviventi con il beneficiario o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal comma 2 dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza si sia protratta fino al momento del decesso. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco. In caso di accoglimento della richiesta dovrà essere versato eventuale corrispettivo dovuto per la tipologia di tumulazione richiesta, in base alle tariffe previste.
4. Nel caso in cui il concessionario avesse specificato nella formulazione dell'atto di concessione, i nominativi degli aventi titolo alla tumulazione, quest'ultimi, al decesso verranno tumulati semplicemente con l'indicazione all'ufficio competente della nicchia di tumulazione; nel caso in cui in atti non fossero individuati i nominativi i posti disponibili sono assegnati agli aventi diritto di cui al punto 2) fino al completamento della capienza del sepolcro e anche in questo caso verranno tumulati semplicemente indicando, all'ufficio competente, il defunto che viene tumulato e la nicchia di tumulazione.
5. Per tumulazioni in cappelle di famiglia, il concessionario o suoi eredi, dovranno, presentare, ante data tumulazione, comunicazione con cui viene indicato il defunto per cui viene eseguita la tumulazione, la nicchia di tumulazione nonché l'autocertificazione del diritto.
6. Nel caso in cui nelle tombe e cappelle di famiglia venisse richiesta la tumulazione di resti ossei o urne cinerarie, in nicchie per la tumulazione feretro, potrà essere concesso previa richiesta e riconoscimento del corrispettivo dovuto, salvo nel caso in cui detta possibilità non sia già stata contemplata alla formazione dell'atto di concessione.
7. Il diritto di sepolcro esercitato da associazioni o enti è riservato alla sepoltura di persone per le quali al momento della morte risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.
8. Il diritto di sepolcro non può essere oggetto di lucro o di speculazione e non può essere in alcun modo ceduto.

Art. 88
Opposizione al diritto di sepolcro

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte degli aventi titolo, le operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio od opposizione vengono sospese fino alla definizione della controversia; nel frattempo si procede alla tumulazione provvisoria nella tomba stessa a titolo gratuito o a tumulazione provvisoria in elemento diverso a spese di chi ha richiesto la sepoltura del defunto.
2. Dovranno essere contabilizzate eventuali spese di sigillatura e apertura della nicchia di tumulazione.

Art. 89
Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono per successione ereditaria o testamentaria.
2. Gli eredi del beneficiario defunto, entro dodici mesi dall'accettazione dell'eredità, devono comunicare all'ufficio concessioni cimiteriali l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2, chiunque dei coeredi che compia un qualunque atto giuridico inerente la concessione o richieda un servizio inerente il defunto è tenuto a certificare nella richiesta che agisce con il consenso degli altri aventi titolo. I coeredi hanno titolo a rendere noto al comune eventuale opposizione.
4. In caso di manifestazione di volontà testamentaria del defunto e in assenza di eredi, i diritti e gli obblighi in capo alla concessione sono trasmessi al legatario.
5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

TITOLO XIII

CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

Art. 90

Criteria generali per l'assegnazione delle sepolture

1. Ai fini del rilascio della concessione cimiteriale viene verificato che il defunto abbia titolo ad essere ricevuto nel cimitero in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto del presente regolamento.
2. E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 91

Criteria di assegnazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie

1. I loculi e le cellette ossario libere vengono assegnati, su richiesta e a completamento dell'iter che ne fa scaturire la possibilità di rilasciare il diritto d'uso. Nel caso gli atti si siano perfezionati a posteriore dalla fatta occupazione, nella stesura dell'atto di concessione, ne verrà dato atto al fine di computarne la scadenza. Gli elementi loculi e cellette ossario saranno assegnati senza seguire ordine di collocazione ma semplicemente in base all'effettiva disponibilità dell'elemento.
2. I loculi che in origine sono stati costruiti per ospitare feretri in numero superiore ad uno verranno assegnati come loculi "singoli". Restano in essere i diritti acquisiti sino alla scadenza per le concessioni in essere.
3. I loculi posti nella sezione denominata "al buio" possono essere concessi anche come ossari/cellette di famiglia per tumularvi un numero minimo di tre e un numero massimo di sei defunti.
4. I loculi possono essere assegnati anche per la tumulazione della sola urna cineraria indipendentemente dalla presenza di feretro ma solo per ceneri di defunto sottoposto a cremazione al decesso.
5. Nei loculi potranno essere tumulati un numero massimo di tre defunti, indipendentemente dalla tipologia, detto tetto massimo dovrà essere rispettato anche nel caso di loculi che in origine sono stati costruiti con più nicchie e unico vestibolo, fatta salva la capienza in base alla tipologia di tumulazione.
6. Limitazioni in atti di concessione sulla possibilità di tumulazione di urna cineraria solo in presenza di feretro non sarà ritenuta vincolante vista l'estensione attuata.
7. Le condizioni dettate dai punti 4 e 5 sono applicabili anche per loculi ipogei relativamente a tombe e cappelle di famiglia senza nessun ulteriore aggravio di spese nel caso in cui non vengano modificati i manufatti esistenti, le condizioni contrattuali in essere e/o si tratti di traslazione di tumulazioni già esistenti, diversamente si applicheranno le tariffe vigenti per la modifica della capienza della tipologia di elementi e/o per tumulazioni aggiuntive.
8. Le nicchie cinerarie sono assegnate seguendo l'ordine numerico progressivo crescente assegnato alle nicchie stesse e per la tumulazione di unica urna cineraria. All'atto della stipula potrà essere concessa nicchia adiacente per tumulazione future ceneri di parenti inclusi nell'art. 87, sino ad un massimo di tre nicchie oltre la nicchia per il defunto.
9. Eventuali diverse esigenze nell'assegnazione dell'ordine delle nicchie cinerarie, saranno sottoposte a valutazione del responsabile del servizio cimitero e potranno essere tenute in considerazione solo per casi particolari come può essere, ad esempio, l'impossibilità di avere due nicchie adiacenti per cambio riquadro.
10. I loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie che risultino nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni/traslazioni vengono assegnati a richiesta dell'interessato.
11. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione oltre che di resti ossei anche di ceneri.
12. Negli ossari potranno essere tumulati resti ossei/ceneri di un massimo di due defunti. Se le dimensioni lo consentono potranno esservi tumulati anche piccoli feretri.

14. Per la tumulazione di più defunti in medesimo elemento si fa riferimento all'art. 87 del presente regolamento.
15. Tumulazione di più defunti in medesimo elemento seguiranno le tariffe vigenti al momento della richiesta tumulazione. Se il nominativo fosse già individuato il pagamento dovuto perfezionerà l'iter, diversamente dovrà essere presentata debita richiesta ed ottenuta autorizzazione alla tumulazione aggiuntiva.

Art. 92

Criteri di assegnazione di tombe di proprietà comunale

1. Le tombe saranno assegnate tendo in considerazione dell'ordine crescente della numerazione assegnata, eventuali diverse esigenze nell'assegnazione della tomba che non rispetti l'ordine disposto nella numerazione verranno sottoposte alla valutazione del responsabile del servizio cimitero, previo parere della giunta comunale e potranno essere tenute in considerazione solo per casi particolari.
2. Le tombe di famiglia a quattro loculi ipogei potranno essere concesse anche se non vi è defunto da tumulare all'atto della stipula della concessione del diritto d'uso.
3. Le tombe a due loculi ipogei potranno essere concesse solo in caso che vi sia il defunto all'atto della stipula della concessione del diritto d'uso, anche proveniente da traslazione.
4. Le tombe verranno concesse in base alle tariffe vigenti al momento della concessione.
5. Nel caso in cui si liberasse una tomba a seguito di rinuncia o per di avvenuta risoluzione di concessione si seguirà l'iter previsto dal comma 5 dell'art. 93.

Art. 93

Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di cappelle e di tombe

1. In attuazione delle previsioni del piano regolatore cimiteriale e qualora si verificasse la disponibilità, e pervenisse interesse ad avere in assegnazione l'area, l'ufficio concessioni cimiteriali predispone un avviso di assegnazione di area disponibile per la costruzione di cappelle o di tombe.
2. L'avviso di assegnazione delle aree di cui al comma precedente viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e affisso per lo stesso periodo al cimitero.
3. Nell'avviso viene indicato il termine perentorio entro il quale devono pervenire le domande dirette ad ottenere in concessione una delle aree disponibili. Nelle domande, deve essere specificata l'area tra quelle indicate nell'avviso, per la quale si intende concorrere.
4. A garanzia dell'esecuzione dei lavori l'assegnatario deve prestare la cauzione prevista dall'articolo 94.
5. Le aree per la costruzione di tombe e cappelle vengono assegnate in concessione al migliore offerente individuato tramite asta pubblica da esperirsi secondo le modalità stabilite dagli articoli 63 e seguenti del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e s. m. e i.. La base d'asta per la procedura di assegnazione di ogni area in concessione è costituita dal prezzo stabilito dalla giunta comunale in occasione della verifica delle tariffe dei servizi cimiteriali.
6. Cessato il termine di presentazione delle domande, per ciascuna delle aree disponibili viene redatta una graduatoria attribuendo un punteggio tra le domande pervenute. Il punteggio è assegnato secondo i seguenti criteri:
 - a) sei punti per la migliore offerta economica;
 - b) tre punti se il defunto è tumulato nei loculi provvisori;
 - c) due punti se il defunto è tumulato in altra cappella o tomba;
 - d) un punto se il defunto è tumulato in loculo definitivo.
7. L'area viene assegnata al richiedente che ha ottenuto il maggior punteggio.
8. Qualora vi siano più richieste per la stessa area, a parità di punteggio, si tiene conto dell'antecedenza della data di morte del defunto.
9. La graduatoria finale viene pubblicata all'albo pretorio e al cimitero.
10. L'esito della graduatoria viene comunicato a tutti coloro che hanno concorso all'assegnazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento decorrono per l'assegnatario i termini entro i quali richiedere l'autorizzazione alla costruzione, ovvero entro

il termine perentorio di dodici mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area, così come previsto dall'articolo 67, comma 1, del presente regolamento.

11. Agli assegnatari non è consentito scambiarsi le aree.
12. Le aree sono assegnate, evitando di creare interruzioni di sequenza lungo i fronti dei campi.

Art. 94 Cauzione

1. All'atto della richiesta di area in concessione per la costruzione di cappella o di tomba collettiva in muratura il richiedente deve prestare cauzione come garanzia della realizzazione della sepoltura.
2. La cauzione deve essere prestata anche all'atto della richiesta di concessione di sepoltura ad inumazione decennale, a garanzia della posa in opera del monumento.
3. La cauzione può essere prestata in forma reale, con deposito presso la tesoreria comunale di una somma di danaro pari al venti per cento del canone della concessione.
4. La cauzione può anche essere prestata in forma personale, mediante deposito presso i competenti uffici comunali di fideiussione bancaria a prima richiesta o di polizza assicurativa fideiussoria a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni; la somma garantita deve essere pari al venti per cento del canone di concessione.
5. Il comune trattiene la cauzione versata nei seguenti casi:
 - a) se il richiedente della concessione non accetta l'area assegnata a mezzo di avviso di concorso o si rifiuta di sottoscrivere il contratto di concessione;
 - b) se il concessionario non provvede a presentare il progetto di costruzione della sepoltura o la domanda di approvazione della sepoltura ad inumazione decennale, entro i termini prestabiliti, salvo il provvedimento di decadenza di cui all'articolo 101 del presente regolamento;
 - c) se il concessionario non provvede a realizzare le opere o a porre in opera il monumento entro il termine assegnatogli con l'atto di autorizzazione o con eventuale proroga, salvo il provvedimento di decadenza, di cui all'articolo 105 del presente regolamento;
 - d) se le sepolture realizzate sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato, salvo il provvedimento di decadenza di cui all'articolo 105 del presente regolamento.
6. La cauzione viene svincolata con provvedimento del dirigente, su domanda dell'interessato, a seguito dell'avvenuta comunicazione di conclusione dei lavori, di cui al comma 7) dell'art. 67 e al comma 9a) dell'art. 67 per la costruzione dei monumenti tombali.

Art. 95 Concessione di loculi "a futuro feretro"

1. Il rilascio di concessione di loculi destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda, i cosiddetti loculi "a futuro feretro", è consentito esclusivamente alle seguenti condizioni:
 - a) il loculo richiesto a futuro feretro deve essere destinato a persona che abbia compiuto il settantesimo anno di età;
 - b) la concessione di loculo a futuro feretro deve essere richiesta contestualmente alla domanda di concessione di altro loculo destinato alla tumulazione di persona defunta, che sia coniuge, convivente o parente di primo grado del richiedente il loculo a futuro feretro;
 - c) nel caso contemplato al punto precedente il loculo richiesto a futuro feretro deve essere contiguo a quello richiesto per la tumulazione della persona defunta.
 - d) È possibile in questo caso arrivare fino a un massimo di tre loculi contigui incluso il loculo della persona defunta.
2. La concessione di loculi a futuro feretro ha la medesima durata dei loculi destinati al defunto, eventuali rinnovi alla scadenza saranno valutati in base alla collocazione dell'elemento e alle condizioni vigenti alla data di scadenza.
3. Per la concessione del loculo a futuro feretro è dovuto un canone uguale per la concessione del loculo a defunto.

4. Non è previsto alcun rimborso nel caso di non utilizzo dell'elemento concesso e/o per risoluzione anticipata degli aventi titolo.
5. Non è consentita la tumulazione di persona defunta diversa da quella cui era originariamente destinata la sepoltura.
6. Al momento del decesso della persona cui è destinato il loculo a futuro feretro, gli aventi titolo devono segnalare all'ufficio cimitero la data prevista per la tumulazione.
7. Qualora si verifichi una situazione di carenza di colombari il dirigente, su indirizzo della giunta comunale può disporre la sospensione del rilascio di concessioni di loculi a futuro feretro.

Art. 96

Traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri in altra sepoltura

1. La traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri tumulati nell'ambito del cimitero e per i quali sia già in essere una concessione cimiteriale, può essere concessa alle condizioni in essere al momento della richiesta di traslazione.
2. Ad avvenuta traslazione verrà risolta la concessione in corso senza alcun rimborso; dovrà essere attivata una nuova concessione relativamente all'elemento di nuova collocazione con il pagamento del canone vigente all'atto della stipula del contratto.
3. La decorrenza della nuova concessione dipenderà dalla tipologia di traslazione richiesta.
4. Le richieste saranno accolte secondo la data di presentazione.

TITOLO XIV ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 97 Scadenza

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o d'ufficio nel caso di soppressione del cimitero.
2. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non hanno preventivamente disposto per la collocazione del defunto, vi provvede direttamente il servizio cimitero che valuterà di volta in volta l'opportunità circa la sistemazione, in campo di mineralizzazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 98 Rinuncia

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata, sempreché non si debba procedere alla dichiarazione di decadenza.
2. La domanda di esumazione o estumulazione di cadavere, di resti ossei o di ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o in altra sepoltura, comporta la rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
3. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione del feretro, dei resti ossei o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero, si deve procedere al rilascio di una nuova concessione, con la stipulazione di un nuovo contratto e il pagamento del canone vigente all'atto della stipula.
4. La rinuncia non consente permuta o scambi di sepolture.
5. Nel caso in cui con un unico atto sia stato concesso il diritto d'uso su più elementi potrà essere valutata la rinuncia parziale.
6. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso.
7. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario personalmente, o in assenza, dai suoi successori, o da persona incaricata che autocertifichi l'avvenuto affidamento di mandato.

Art.99 Revoca

1. E in facoltà dell'amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal dirigente con provvedimento motivato.
3. Al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dalla direzione del cimitero, rimanendo a carico del comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
4. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno sessanta giorni prima dalla sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo pretorio per la durata di quindici giorni e all'ingresso del cimitero per la durata di sessanta giorni, indicando il giorno stabilito per la traslazione delle spoglie mortali.
5. L'avviso dell'avvio del procedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno sessanta giorni.

Art. 100
Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, da resti ossei o da ceneri per i quali era stata richiesta.
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli del titolo IX del presente regolamento non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
 - e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 72;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili, salvo il caso individuato alla lettera a) per il quale la decadenza è automatica alla data di tumulazione del defunto in altro elemento.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero cimiteriale per la durata rispettivamente di trenta giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza compete al dirigente con provvedimento motivato, a seguito del quale, si provvede d'ufficio alla traslazione del cadavere, dei resti ossei o delle ceneri, stabilendone la collocazione in campo comune, in campo di mineralizzazione, in ossario comune o in cinerario comune.

Art. 101
Estinzione per soppressione del cimitero

1. Le concessioni si estinguono con la soppressione, anche parziale, del cimitero.
2. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, hanno il diritto di ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, una sepoltura corrispondente a quella precedentemente loro concessa nel cimitero soppresso ed al trasporto gratuito delle spoglie mortali, comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione, da effettuarsi a cura e spese del comune.
3. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali trasferiti nel nuovo cimitero e quelle per il trasporto, se curato da impresa di pompe funebri scelta privatamente, sono tutte a carico dei concessionari.

TITOLO XV IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 102 Imprese appaltatrici del comune

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

Art. 103 Lavori per conto di privati

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al comune, gli interessati devono valersi dell'opera di imprese private a loro libera scelta e che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo.

Art. 104 Obblighi e divieti delle imprese private e del loro personale

1. Nella costruzione o ristrutturazione di cappelle o di tombe in muratura l'impresa deve recingere a regola d'arte, con tavole in legno, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
2. All'interno dei cimiteri non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti o cappelle; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dall'addetto al cimitero.
3. E' vietato attivare sull'area concessa per i lavori, laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.
4. I laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato; l'addetto al cimitero, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. E' vietato occupare spazi attigui all'area di lavoro senza l'autorizzazione dell'ufficio tecnico; tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell'impresa interessata previo pagamento del corrispettivo di cui al vigente tariffario per l'occupazione di suolo pubblico.
6. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, e qualsiasi altro tipo di materiale. Anche le macchine edili, così come i materiali, durante i giorni festivi, dovranno essere collocate in zone appositamente individuate dall'addetto al cimitero e possibilmente nascoste alla vista dei visitatori.
7. Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori, dovranno a loro cura essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l'incolumità del personale e dei visitatori.
8. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal cimitero o posti nei luoghi e nei modi indicati dall'addetto al cimitero, verificando che non vi siano resti ossei ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
9. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti; la sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.
10. Lungo i viali possono transitare i veicoli di larghezza tale da non causare danni a cose o a persone.

11. Il personale delle imprese o chiunque ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo e in caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite dall'addetto al cimitero ne viene disposto l'allontanamento.
12. Durante i lavori, il personale delle imprese è tenuto ad indossare in modo ben visibile, il cartellino identificativo ed abiti consoni alla sacralità del luogo, con divieto assoluto di restare in calzoncini o in canottiera.
13. E' tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorrette o censurabili.

Art. 105
Orari di lavoro per le imprese

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'ufficio tecnico nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte dell'ufficio tecnico.
3. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.
4. Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della commemorazione dei defunti è fatto divieto, alle imprese private, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.
5. Soltanto per i lavori eseguiti dal comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dal responsabile dell'ufficio tecnico di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

TITOLO XVI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 106

Requisiti all'esercizio dell'attività funebre

1. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di autorizzazione rilasciata dal comune ove ha sede commerciale l'impresa.
2. L'autorizzazione, che dà titolo a svolgere l'attività sul territorio regionale, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.
3. Gli esercenti l'attività funebre non aventi la sede nel territorio comunale ma autorizzati all'esercizio dell'attività da un'altra amministrazione comunale della Regione Lombardia, che intendono svolgere la propria attività nel comune di Leffe, devono produrre la loro autorizzazione e la documentazione necessaria affinché si possano esperire i necessari controlli.
4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo.

Art. 107

Obblighi e divieti

1. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività di pompe funebri devono garantire la continuità e il corretto svolgimento del trasporto funebre.
2. E' vietato:
 - a) lo svolgimento di attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, in locali di osservazione. Il comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre;
 - b) sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
 - c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) esporre a vista del pubblico casse ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Art. 108

Vigilanza

1. Le imprese esercenti l'attività di pompe funebri sul territorio comunale, sono soggette alla vigilanza sull'attività funebre da parte del comune, che si avvale dell'A.T.S. per gli aspetti igienico sanitari.
2. Il comune esercita anche la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni trasformativi conservativi e di ossa.

TITOLO XVII REGISTRI

Art. 109

Registro e scadenario delle concessioni cimiteriali

1. Presso l'ufficio concessioni cimiteriali, per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione è tenuto un registro per l'aggiornamento delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro è tenuto anche con mezzi informatici.
2. I registri di cui al precedente comma sono documenti probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni.
3. Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che obbligatoriamente deve essere apposto sulla cartografia cimiteriale.
4. Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.
5. Il registro delle concessioni deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del concessionario o dei concessionari;
 - b) estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
 - c) tipo, ubicazione, durata e scadenza della concessione;
 - d) nome del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - e) canone di concessione versato;
 - f) variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.
6. E' tenuto lo scadenario delle concessioni, anche in forme di automatismi di ricerca allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare alle scadenze previste le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
7. Il responsabile dell'ufficio concessioni cimiteriali dispone annualmente l'elenco, delle concessioni in scadenza.

Art. 110

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali e schedario dei defunti

1. Presso l'ufficio del cimitero sono tenuti, secondo le istruzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285:
 - a) il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni) che giornalmente vengono effettuate;
 - b) il registro di ogni singolo elemento cimiteriale a cui vengono associati i defunti in esso tumulati e lo stato di tumulazione (feretro, cassettoni, urne cinerarie...)
 - c) il registro cronologico delle movimentazioni cimiteriali in cui viene individuata la tumulazione di origine e di destinazione e la data di avvenuta operazione.
2. I registri di cui sopra possono essere tenuti anche mediante mezzi informatici.

Art. 111

Prospetto riepilogativo giornaliero dei funerali e dei trasporti di salme da e per fuori Comune

1. Presso gli uffici demografici è tenuta la registrazione cartacea/informatica dei funerali che si svolgono all'interno del territorio comunale e dei trasporti di salme da e per fuori comune che giornalmente vengono effettuati.
2. Gli ingressi e le uscite giornaliere di defunti è comunicato puntualmente all'ufficio cimitero e all'addetto al cimitero al fine di consentire l'organizzazione di tutte le operazioni cimiteriali da svolgere.

Art. 112

Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie

1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del comune.
2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi di cui al comma 1 viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici, salve le norme specifiche per il servizio di illuminazione votiva.
3. E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al comma 2, con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore per il rilascio di copie.

Art. 113

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio dell'addetto al cimitero è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali che vengono giornalmente effettuate.
2. Presso il cimitero in luogo ben visibile al pubblico, anche durante gli orari di chiusura del cimitero è esposto:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
3. Sono conservati presso l'ufficio del cimitero a disposizione del pubblico che voglia:
 - a) copia del presente regolamento (visibile anche sul sito web istituzionale dell'ente);
 - b) gli elenchi delle sepolture soggette ad esumazione od estumulazione ordinaria nel corso dell'anno pubblicata anche all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero nei termini previsti dalla normativa;
 - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e) atti di concessione in essere;
 - f) cartografie;
 - g) ogni altro atto o disposizione speciale la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

TITOLO XVIII
RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' CIMITERIALI

Art. 114
Classificazione dei rifiuti cimiteriali

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti cimiteriali si distinguono in:
 - a) rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione o la tumulazione, assi e resti delle bare utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, maniglie, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse;
 - b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, costituiti da materiali lapidei inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, della tumulazione od inumazione, rifiuti da offerte votive, rifiuti non pericolosi provenienti dalla gestione dei locali del cimitero e loro pertinenze, rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, giardini e simili interne o a corredo dell'impianto cimiteriale;
 - c) rifiuti da sala autoptica.

Art. 115
Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

1. La gestione e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali sono condotti garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione, che, per la loro particolare natura, necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini dello smaltimento, essendo assimilabili ai rifiuti speciali di cui al D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254; devono quindi essere smaltiti nel rispetto della normativa, mediante ditte specializzate ed autorizzate, scelte dall'Amministrazione Comunale.
2. I rifiuti cimiteriali di cui al precedente articolo 114 devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative.
3. I rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti, con le necessarie precauzioni e con modalità tali da favorire il recupero dei resti metallici delle bare.
4. I rifiuti cimiteriali derivanti dalla ordinaria gestione dei cimiteri sono immessi in appositi contenitori per rifiuti urbani, collocati ove possibile all'interno dei cimiteri.
5. I rifiuti provenienti da attività cimiteriali consistenti in terre di scavo, materiali lapidei, resti di murature e comunque inerti provenienti da lavorazioni di edilizia cimiteriale possono essere riutilizzati all'interno dello stesso cimitero oppure essere avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti, nel rispetto della normativa vigente.
6. Nel caso in cui per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti, si renda necessario il deposito temporaneo dei rifiuti cimiteriali, lo stesso dovrà essere attuato in area allo scopo individuata dal comune, all'interno dell'area cimiteriale o nelle immediate adiacenze.

TITOLO XIX NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 116 Sanzioni amministrative

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato e salva ogni diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e degli obblighi ivi richiamati si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 77 comma 1 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, dell'articolo 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i. e dell'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.; il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
2. In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel titolo XVI del presente regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al precedente comma, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre sul territorio comunale di Leffe, da mesi uno a mesi tre; in caso le violazioni accertate risultino superiori al numero di tre nell'arco del triennio, si applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre sul territorio comunale di Leffe.
3. L'entità della sanzione si rapporta alla gravità della condotta illecita ovvero alla reiterazione della stessa.
4. Resta salva la facoltà del sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi previsti dall'articolo 54 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. e i..
5. Le funzioni di vigilanza, di accertamento delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono esercitate dalla Polizia Locale mentre le funzioni di irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie sono esercitate dal responsabile del servizio.

Art. 117 Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio a norme statali e regionali in vigore ed in particolare al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n. 1265/1934 e successive modificazioni, alla legge n. 130/2001, al D.P.R. n. 254/2003, R.R. 9 novembre 2004 n. 6, R.R. 6 febbraio 2007 n. 1 alla legge regionale n. 33/2009, al relativo regolamento di attuazione e a tutte le normative e circolari vigenti in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.
3. Per i dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali, relativamente alla violazione delle norme del presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ovvero nel codice disciplinare vigente.

Art. 118 Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.

3. Le concessioni perpetue alla scadenza del periodo indicato nell'atto di concessione stesso, possono essere rinnovate alle condizioni e nei limiti indicati dagli articoli 82 e 85 del presente regolamento.

Art. 119

Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli aventi titolo dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.
2. In mancanza della suddetta prova, i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.
3. La concessione assegnata a norma del comma 2 è disciplinata dalle norme del titolo XII del presente regolamento. Nel caso di tombe e cappelle il canone dovuto è quello previsto dal vigente tariffario.
4. Qualora gli aventi titolo non intendano richiedere il rilascio della concessione, si procede ad estumulazione d'ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura.

Art. 120

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni contenute nel precedente regolamento ed entra in vigore con l'approvazione della deliberazione di consiglio comunale, esecutiva decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 -	Oggetto	pag. 1
Art. 2 -	Definizioni	pag. 1
Art. 3 -	Competenze	pag. 4
Art. 4 -	Servizi gratuiti e a pagamento	pag. 4
TITOLO II	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO	
Art. 5 -	Dichiarazione di morte	pag. 6
Art. 6 -	Denuncia della causa di morte	pag. 6
Art. 7 -	Accertamenti necroscopici	pag. 6
Art. 8 -	Referto all'autorità giudiziaria	pag. 7
Art. 9 -	Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane	pag. 7
Art. 10 -	Termini di osservazione	pag. 7
Art. 11 -	Modalità di osservazione	pag. 7
Art. 12 -	Deposito di osservazione e obitorio	pag. 7
Art. 13 -	Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso al seppellimento	pag. 8
Art. 14 -	Riscontro diagnostico e autopsia	pag. 8
Art. 15 -	Sala per autopsie	pag. 8
Art. 16 -	Trattamenti conservativi	pag. 9
Art. 17 -	Cadaveri a disposizione della scienza	pag. 9
Art. 18 -	Prelievi di parti di cadavere e di cornea a scopo di trapianto terapeutico	pag. 9
TITOLO III	FERETRI	
Art. 19 -	Deposizione del defunto nella cassa funebre	pag. 10
Art. 20 -	Caratteristiche delle casse funebri, delle cassette contenenti resti ossei, delle urne cinerarie	pag. 10
Art. 21 -	Verifiche preventive al trasporto di cadavere	pag. 11
TITOLO IV	TRASPORTO FUNEBRE	
Art. 22 -	Norme generali per il trasporto funebre	pag. 12
Art. 23 -	Trasporto di salma	pag. 12
Art. 24 -	Modalità di trasporto funebre, percorso e orari dei funerali	pag. 13
Art. 25 -	Trasporto di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	pag. 13
Art. 26 -	Trasporto di feti e parti anatomiche riconoscibili per seppellimento o cremazione	pag. 13
Art. 27 -	Trasporto per seppellimento in cimitero da e per altri comuni	pag. 14
Art. 28 -	Trasporto in luogo diverso dal cimitero	pag. 14
Art. 29 -	Trasporto all'estero o dall'estero e passaporto mortuario	pag. 14
Art. 30 -	Facoltà di disporre del defunto e dei funerali	pag. 15
Art. 31 -	Assistenza religiosa, riti religiosi, riti funebri e funerali civili	pag. 15
Art. 32 -	Sosta di autofunebri di passaggio	pag. 15
Art. 33 -	Vigilanza sui trasporti	pag. 15
TITOLO V	POLIZIA DEI CIMITERI	
Art. 34 -	Disposizioni generali	pag. 16
Art. 35 -	Il cimitero	pag. 16
Art. 36 -	Reparti del cimitero	pag. 17
Art. 37 -	Reparti speciali	pag. 17

Art. 38 -	Ammissione nel cimitero	pag. 17
Art. 39 -	Ricevimento del feretro presso il cimitero – camera mortuaria	pag. 18
Art. 40 -	Orario di apertura e chiusura dei cimiteri	pag. 18
Art. 41 -	Disciplina dell'ingresso e circolazione veicolare	pag. 19
Art. 42 -	Divieti	pag. 19
Art. 43 -	Consegna delle chiavi delle cappelle	pag. 20
Art. 44 -	Reclami del pubblico	pag. 20
Art. 45 -	Responsabilità verso terzi	pag. 20
TITOLO VI	SISTEMI DI SEPOLTURA	
Art. 46 -	Inumazione	pag. 21
Art. 47 -	Tumulazione	pag. 21
Art. 48 -	Deposito provvisorio	pag. 22
TITOLO VII	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
Art. 49 -	Esumazioni ordinarie	pag. 23
Art. 50 -	Esumazioni straordinarie	pag. 23
Art. 51 -	Estumulazioni ordinarie	pag. 23
Art. 52 -	Estumulazioni straordinarie	pag. 24
Art. 53 -	Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie	pag. 24
Art. 54 -	Raccolta dei resti ossei a seguito di esumazioni ed estumulazioni	pag. 25
Art. 55 -	Oggetti da recuperare	pag. 25
Art. 56 -	Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture	pag. 25
TITOLO VIII	CREMAZIONE	
Art. 57 -	Istituzione del servizio	pag. 26
Art. 58 -	Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	pag. 26
Art. 59 -	Termini per la cremazione	pag. 27
Art. 60 -	Atti conseguenti all'operazione di cremazione	pag. 27
Art. 61 -	Urne cinerarie	pag. 27
Art. 62 -	Affidamento delle ceneri	pag. 27
Art. 63 -	Dispersione delle ceneri	pag. 28
TITOLO IX	PIANO REGOLATORE CIMITERIALE, COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	
Art. 64 -	Piano regolatore cimiteriale	pag. 29
Art. 65 -	Dimensione delle varie tipologie di sepoltura	pag. 30
Art. 66 -	Costruzione e ornamentazione di cappelle	pag. 31
Art. 67 -	Costruzione e ornamentazione delle tombe in muratura	pag. 32
Art. 68 -	Cippo e ornamentazioni delle sepolture in campo comune	pag. 33
Art. 69 -	Caratteristiche generali di cippi, lapidi e monumenti	pag. 33
Art. 70 -	Ornamentazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie	pag. 33
Art. 71 -	Piante ornamentali, giardini e addobbi floreali	pag. 34
Art. 72 -	Obbligo di manutenzione delle sepolture	pag. 34
Art. 73 -	Compiti dell'ufficio tecnico	pag. 35
TITOLO X	ILLUMINAZIONE VOTIVA	
Art. 74 -	Servizio di illuminazione votiva	pag. 36

TITOLO XI	PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI	
Art. 75 -	Responsabile del cimitero	pag. 37
Art. 76 -	Personale amministrativo	pag. 37
Art. 77 -	Addetti cimiteriali/esumatori	pag. 37
Art. 78 -	Doveri generali del personale addetto ai cimiteri	pag. 38
TITOLO XII	CONCESSIONI CIMITERIALI	
Art. 79 -	Tipologia delle sepolture in concessione	pag. 39
Art. 80 -	Provvedimento concessorio – Contratto di concessione	pag. 39
Art. 81 -	Onerosità della concessione - Pagamento	pag. 39
Art. 82 -	Durata della concessione e decorrenza	pag. 40
Art. 83 -	Variazioni anagrafiche e della durata della concessione	pag. 41
Art. 84 -	Rinnovo della concessione	pag. 41
Art. 85 -	Mancata richiesta di rinnovo – estinzione delle concessioni	pag. 41
Art. 86 -	Concessioni con titolarità plurima	pag. 42
Art. 87 -	Diritto di sepolcro	pag. 42
Art. 88 -	Opposizione al diritto di sepolcro	pag. 43
Art. 89 -	Successione nella concessione	pag. 44
TITOLO XIII	CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE	
Art. 90 -	Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture	pag. 44
Art. 91 -	Criteri di assegnazione di colombari, ossari e nicchie cinerarie	pag. 44
Art. 92 -	Criteri di assegnazione di tombe di proprietà comunale	pag. 45
Art. 93 -	Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di cappelle e di tombe	pag. 45
Art. 94 -	Cauzione	pag. 46
Art. 95 -	Concessione di loculi “a futuro feretro”	pag. 46
Art. 96 -	Traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri in altra sepoltura	pag. 47
TITOLO XIV	ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI	
Art. 97 -	Scadenza	pag. 48
Art. 98 -	Rinuncia	pag. 48
Art. 99 -	Revoca	pag. 48
Art. 100 -	Decadenza	pag. 49
Art. 101 -	Estinzione per soppressione del cimitero	pag. 49
TITOLO XV	IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	
Art. 102 -	Imprese appaltatrici del comune	pag. 50
Art. 103 -	Lavori per conto di privati	pag. 50
Art. 104 -	Obblighi e divieti delle imprese private e del loro personale	pag. 50
Art. 105 -	Orari di lavoro per le imprese	pag. 51
TITOLO XVI	IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	
Art. 106 -	Requisiti all'esercizio dell'attività funebre	pag. 52
Art. 107 -	Obblighi e divieti	pag. 52
Art. 108 -	Vigilanza	pag. 52
TITOLO XVII	REGISTRI	
Art. 109 -	Registro e scadenziario delle concessioni cimiteriali	pag. 53

Art. 110 -	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali e schedario dei defunti	pag. 53
Art. 111 -	Prospetto riepilogativo giornaliero dei funerali e dei trasporto di salme da e per fuori comune	pag. 53
Art. 112 -	Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie	pag. 54
Art. 113 -	Atti a disposizione del pubblico	pag. 54
TITOLO XVIII	RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' CIMITERIALI	
Art. 114 -	Classificazione dei rifiuti cimiteriali	pag. 55
Art. 115 -	Smaltimento dei rifiuti cimiteriali	pag. 56
TITOLO XIX	NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 116 -	Sanzioni amministrative	pag. 56
Art. 117 -	Rinvio ad altre norme	pag. 56
Art. 118 -	Efficacia delle disposizioni del presente regolamento – concessioni pregresse	pag. 56
Art. 119 -	Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione	pag. 57
Art. 120 -	Entrata in vigore	pag. 57